



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2013/0137(COD)

20.12.2013

EMENDAMENTI 75 - 274

Progetto di parere
Pilar Ayuso
(PE522.867v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale riproduttivo vegetale)

Proposta di regolamento
(COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD))

AM_Com_LegOpinion

Emendamento 75

Pavel Poc, Matthias Groote, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis, Linda McAvan, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Göran Färm

Proposta di regolamento

Titolo 0

Proposta di reiezione

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a respingere la proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

L'approccio basato su un unico modello per tutti adottato da questo quadro giuridico non soddisfa né i diversi requisiti derivanti dall'ampia varietà di materiale riproduttivo vegetale esistente né le esigenze degli operatori, dei consumatori e delle autorità competenti. La complessità può creare oneri inutili per gli operatori e ridurre la scelta e la trasparenza per i consumatori. Il gran numero di atti delegati nella proposta è un altro ostacolo alla corretta valutazione delle conseguenze.

Emendamento 76

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Titolo 0

Testo della Commissione

Emendamento

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a proporre la reiezione della proposta della Commissione.

Or. de

Motivazione

La proposta relativa alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale va respinta in toto. La proposta, infatti, non è atta a realizzare quello che è l'obiettivo perseguito, vale a dire semplificare e armonizzare la normativa nel settore. La proposta impone, invece, sugli Stati membri, sulle imprese interessate e sui produttori un onere amministrativo che ancora non è possibile calcolare e che non può essere da questi preteso.

Emendamento 77

Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento

Titolo 0

Testo della Commissione

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla **produzione e alla** messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale riproduttivo vegetale)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale riproduttivo vegetale)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Motivazione

La legge rivolge la sua attenzione principalmente alla commercializzazione, non alla produzione del materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento 78

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Titolo 0

Testo della Commissione

Emendamento

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita

la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a respingere la proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 79

Satu Hassi, Karin Kadenbach, Corinne Lepage

Proposta di regolamento

Titolo 0

Testo della Commissione

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla **produzione e alla** messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale riproduttivo vegetale)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale riproduttivo vegetale)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

Attualmente le norme relative alle sementi sono enunciate in varie direttive. Un regolamento manterrebbe e rafforzerebbe le attuali limitazioni alla produzione e immissione sul mercato delle varietà tradizionali, regionali o dell'agricoltura biologica e non permetterebbe agli Stati membri di consentire alle attività su piccola scala di conservazione delle sementi e ai piccoli costitutori di commercializzare le sementi al di fuori del sistema di iscrizione e certificazione. Una direttiva creerebbe un ambiente più propizio per frenare l'erosione genetica delle specie agricole.

Emendamento 80

João Ferreira

a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento

Titolo 0

Testo della Commissione

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale riproduttivo vegetale)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento

Proposta di *reiezione*

**IL PARLAMENTO EUROPEO respinge
la proposta della Commissione relativa
alla produzione e alla messa a disposizione
sul mercato di materiale riproduttivo
vegetale (testo unico sul materiale
riproduttivo vegetale)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. pt

Emendamento 81

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Considerando 1 – lettera e

Testo della Commissione

*e) direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del
22 dicembre 1999, relativa alla
commercializzazione dei materiali
forestali di moltiplicazione⁶;*

Emendamento

soppresso

⁶ *GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.*

Or. de

Emendamento 82
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) L'obiettivo principale delle direttive anzidette è una produzione agricola, orticola e forestale sostenibile. Al fine della produttività, **la sanità, la qualità e la diversità** del materiale riproduttivo **vegetale rimangono aspetti d'importanza primaria** per l'agricoltura, l'orticoltura, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi nonché per l'economia in generale. Per garantire la sostenibilità, occorre inoltre che la legislazione consideri la necessità di rispondere alle attese dei consumatori, di garantire l'adattabilità della produzione alle molteplici condizioni agricole, orticole e ambientali, di far fronte alle sfide poste dai cambiamenti climatici e di favorire la protezione dell'agrobiodiversità.

Emendamento

(2) L'obiettivo principale delle direttive anzidette è una produzione agricola, orticola e forestale sostenibile. **A tale scopo, tali direttive disciplinano la messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale mirante allo sfruttamento commerciale.** Al fine della produttività **e di una qualità certa del materiale riproduttivo vegetale, una normativa sulla commercializzazione** del materiale riproduttivo **potrebbe essere utile** per l'agricoltura, l'orticoltura, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi nonché per l'economia in generale. Per garantire la sostenibilità, occorre inoltre che la legislazione consideri la necessità di rispondere alle attese dei consumatori, di garantire l'adattabilità della produzione alle molteplici condizioni agricole, orticole e ambientali, di far fronte alle sfide poste dai cambiamenti climatici e di favorire la protezione dell'agrobiodiversità.

Or. en

Motivazione

Questa normativa non garantisce la salute delle piante. A tale scopo, esiste già una legislazione sulla salute delle piante. Inoltre, le sementi sono un ottimo vettore per gli organismi dannosi. I controlli ex post presenti nella legislazione esistente si sono dimostrati perfettamente funzionanti. Non è necessario estenderli. La normativa esistente ha altresì contribuito alla riduzione della biodiversità agricola. Le direttive menzionate non possono essere considerate strumenti per garantire la diversità del materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento 83
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) L'obiettivo principale delle direttive anzidette è una produzione agricola, orticola e forestale sostenibile. ***Al fine della produttività, la sanità, la qualità e la diversità del materiale riproduttivo vegetale rimangono aspetti d'importanza primaria per l'agricoltura, l'orticoltura, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi nonché per l'economia in generale.*** Per garantire la sostenibilità, occorre ***inoltre*** che la legislazione consideri la necessità di rispondere alle attese dei consumatori, di garantire l'adattabilità della produzione alle molteplici condizioni agricole, orticole e ambientali, di far fronte alle sfide poste dai cambiamenti climatici e di favorire la protezione dell'agrobiodiversità.

Emendamento

(2) L'obiettivo principale delle direttive anzidette è una produzione agricola, orticola e forestale sostenibile. Per garantire la sostenibilità, occorre che la legislazione consideri la necessità di rispondere alle attese dei consumatori, di garantire l'adattabilità della produzione alle molteplici condizioni agricole, orticole e ambientali, di far fronte alle sfide poste dai cambiamenti climatici e di favorire la protezione dell'agrobiodiversità. ***Al fine della produttività, inoltre, la sanità, la qualità e la diversità del materiale riproduttivo vegetale rimangono aspetti d'importanza primaria per l'agricoltura, l'orticoltura, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi nonché per l'economia in generale.***

Or. nl

Emendamento 84
Martin Kastler, Richard Seeber, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) L'obiettivo principale delle direttive anzidette è una produzione agricola, orticola e forestale sostenibile. Al fine della produttività, la sanità, la qualità e la diversità del materiale riproduttivo vegetale rimangono aspetti d'importanza primaria per l'agricoltura, l'orticoltura, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi nonché per l'economia in generale. Per garantire la sostenibilità, occorre ***inoltre*** che la legislazione consideri la necessità di

Emendamento

(2) L'obiettivo principale delle direttive anzidette è una produzione agricola, orticola e forestale sostenibile, ***nonché la conservazione proattiva della biodiversità naturale in Europa.*** Al fine della produttività, la sanità, la qualità e la diversità del materiale riproduttivo vegetale rimangono aspetti d'importanza primaria per l'agricoltura, l'orticoltura, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi nonché per l'economia in generale. Per

rispondere alle attese dei consumatori, di garantire l'adattabilità della produzione alle molteplici condizioni agricole, orticole e ambientali, di far fronte alle sfide poste dai cambiamenti climatici e di favorire la protezione dell'agrobiodiversità.

garantire la sostenibilità, occorre inoltre che la legislazione consideri la necessità di rispondere alle attese dei consumatori, di garantire l'adattabilità della produzione alle molteplici condizioni agricole, orticole e ambientali, di far fronte alle sfide poste dai cambiamenti climatici e di favorire la protezione dell'agrobiodiversità. ***L'UE può, inoltre, promuovere in modo proattivo la conservazione di varietà antiche e rare, nonché di varietà di conservazione e di varietà locali, creando una rete europea delle banche dei geni ("EuropArch"), sostenuta ove necessario da una documentazione europea ex situ annessa all'Agenzia ("BioEuropeana").***

Or. de

Emendamento 85
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) L'evoluzione negli ambiti agricolo, orticolo, forestale, della selezione vegetale e della messa a disposizione sul mercato del materiale riproduttivo vegetale ha dimostrato che occorre semplificare la legislazione e adattarla maggiormente agli sviluppi del settore. Occorre perciò sostituire le anzidette direttive con un unico regolamento relativo ***alla produzione ai fini della messa a disposizione sul mercato e*** alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione di materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento

(3) ***L'agricoltura affronta nuove sfide ambientali, compreso il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità. Occorre che la legislazione tenga maggiormente in considerazione tale situazione attuale, oltre ai cambiamenti in termini di consumi che hanno interessato i consumatori. Inoltre,*** l'evoluzione negli ambiti agricolo, orticolo, forestale, della selezione vegetale e della messa a disposizione sul mercato del materiale riproduttivo vegetale ha dimostrato che occorre semplificare la legislazione e adattarla maggiormente agli sviluppi del settore. Occorre perciò sostituire le anzidette direttive con un unico regolamento relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione di

materiale riproduttivo vegetale.

Or. en

Motivazione

Finora l'ambiente è stato un problema sottostimato nella legislazione esistente in materia di agricoltura. Indicatori ambientali quali la biodiversità agricola, necessaria alla creazione di nuove varietà in futuro, dovrebbero essere elementi prioritari, per disporre realmente di una "migliore regolamentazione" in un'ottica di lungo periodo. I cambiamenti che hanno interessato i consumi dei consumatori dovrebbero essere anch'essi tenuti in considerazione dalla legislazione ed essere ritenuti prioritari.

Emendamento 86 Karin Kadenbach

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per definire il campo di applicazione di diverse disposizioni del presente regolamento è necessario definire i concetti di "operatore professionale" e di "messa a disposizione sul mercato". ***Alla luce dell'evoluzione commerciale del settore occorre in particolare rendere più ampia possibile la*** definizione di "messa a disposizione sul mercato" al fine di ***garantire*** tutte le forme di transazione riguardanti ***il*** materiale riproduttivo vegetale. Occorre includere nella definizione, tra l'altro, le persone che stipulano contratti di vendita a distanza (per via telematica) ***e le persone che raccolgono materiale forestale di base.***

Emendamento

(6) Per definire il campo di applicazione di diverse disposizioni del presente regolamento è necessario definire i concetti di "operatore professionale" e di "messa a disposizione sul mercato". Occorre in particolare ***avere una*** definizione ***concisa*** di "messa a disposizione sul mercato" al fine di ***includere*** tutte le forme di transazione riguardanti ***lo sfruttamento commerciale del*** materiale riproduttivo vegetale. Occorre includere nella definizione, tra l'altro, le persone che stipulano contratti di vendita ***di volumi*** a distanza (per via telematica). ***Tenuto conto del principio di proporzionalità, i non professionisti e gli agricoltori che si scambiano sementi tra di loro o che le scambiano con altre persone non dovrebbero essere considerati soggetti che mettono a disposizione materiale riproduttivo vegetale sul mercato. Gli agricoltori che scambiano sementi della propria azienda per proprio conto e a nome proprio non dovrebbero essere considerati operatori professionali.***

Motivazione

Per essere conforme alla proposta di emendamento riguardante il considerando 2 e l'estensione non necessaria dell'ambito della legislazione.

Emendamento 87

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento**Considerando 6***Testo della Commissione*

(6) Per definire il campo di applicazione di diverse disposizioni del presente regolamento è necessario definire i concetti di "operatore professionale" e di "messa a disposizione sul mercato". Alla luce dell'evoluzione commerciale del settore occorre in particolare rendere più ampia possibile la definizione di "messa a disposizione sul mercato" al fine di garantire tutte le forme di transazione riguardanti il materiale riproduttivo vegetale. Occorre includere nella definizione, tra l'altro, le persone che stipulano contratti di vendita a distanza (per via telematica) **e le persone che raccolgono materiale forestale di base.**

Emendamento

(6) Per definire il campo di applicazione di diverse disposizioni del presente regolamento è necessario definire i concetti di "operatore professionale" e di "messa a disposizione sul mercato". Alla luce dell'evoluzione commerciale del settore occorre in particolare rendere più ampia possibile la definizione di "messa a disposizione sul mercato" al fine di garantire tutte le forme di transazione riguardanti il materiale riproduttivo vegetale. Occorre includere nella definizione, tra l'altro, le persone che stipulano contratti di vendita a distanza (per via telematica).

Emendamento 88

Linda McAvan

Proposta di regolamento**Considerando 6 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

(6 bis) I giardinieri e gli agricoltori privati, che utilizzano sementi e piante e le producono per il proprio consumo, non

*sono compresi nel presente regolamento.
Le norme fissate nel presente regolamento
si applicano solo alla
commercializzazione di materiale
riproduttivo vegetale mirante allo
sfruttamento commerciale.*

Or. en

Emendamento 89
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Dati le esigenze dei produttori e i requisiti di flessibilità e proporzionalità è opportuno che il presente regolamento non si applichi al materiale riproduttivo destinato esclusivamente a scopi sperimentali, scientifici e selettivi, al materiale riproduttivo destinato a banche, organizzazioni e reti genetiche dedicate allo scambio e alla conservazione di risorse genetiche (inclusa la conservazione in azienda) o a materiale riproduttivo scambiato *in natura* tra persone diverse dagli operatori professionali.

Emendamento

(7) Dati le esigenze dei produttori e i requisiti di flessibilità e proporzionalità è opportuno che il presente regolamento non si applichi al materiale riproduttivo destinato esclusivamente a scopi sperimentali, scientifici e selettivi, al materiale riproduttivo destinato a banche, organizzazioni e reti genetiche dedicate allo scambio e alla conservazione di risorse genetiche (inclusa la conservazione in azienda) o a materiale riproduttivo scambiato tra persone diverse dagli operatori professionali.

Or. it

Emendamento 90
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Dati le esigenze dei produttori e i requisiti di flessibilità e proporzionalità è opportuno che il presente regolamento non

Emendamento

(7) Dati le esigenze dei produttori e i requisiti di flessibilità e proporzionalità è opportuno che il presente regolamento non

si applichi al materiale riproduttivo destinato esclusivamente a scopi sperimentali, scientifici e selettivi, al materiale riproduttivo destinato a banche, organizzazioni e reti genetiche dedicate allo scambio e alla conservazione di risorse genetiche (inclusa la conservazione in azienda) o a materiale riproduttivo scambiato in natura tra persone **diverse dagli operatori professionali**.

si applichi al materiale riproduttivo destinato esclusivamente a scopi sperimentali, scientifici e selettivi, al materiale riproduttivo destinato a banche, organizzazioni e reti genetiche dedicate allo scambio e alla conservazione di risorse genetiche (inclusa la conservazione in azienda) o a materiale riproduttivo scambiato in natura tra persone **che non perseguono sistematicamente la realizzazione di un profitto**.

Or. It

Emendamento 91
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Al fine di garantire trasparenza e controlli più efficaci sulla **produzione e la** messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale, è opportuno che gli operatori professionali **siano** iscritti in registri appositi. Tuttavia, per ridurre l'onere amministrativo che incombe sugli operatori professionali consentendo loro di iscriversi una sola volta in un unico registro, è opportuno prevedere l'iscrizione in registri pubblici istituiti dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. .../... .

Emendamento

(9) Al fine di garantire trasparenza e controlli più efficaci sulla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale **mirante allo sfruttamento commerciale**, è opportuno che gli operatori professionali **possano essere** iscritti in registri appositi. **Gli agricoltori non dovrebbero essere considerati operatori professionali**. Tuttavia, per ridurre l'onere amministrativo che incombe sugli operatori professionali consentendo loro di iscriversi una sola volta in un unico registro, è opportuno prevedere l'iscrizione in registri pubblici istituiti dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. .../... .

Or. en

Motivazione

Nelle direttive esistenti, l'espressione "mirante allo sfruttamento commerciale" garantisce che la spesa pubblica per l'attuazione di tale legge sia proporzionata. Nella proposta di regolamento, tale espressione andrebbe soppressa. Le analisi, i controlli e le formalità

amministrative non sono più limitate alle attività commerciali.

Emendamento 92

Linda McAvan

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Occorre assoggettare determinati generi e specie di materiale riproduttivo vegetale a prescrizioni rafforzate in materia di produzione e messa a disposizione sul mercato in ragione della loro accresciuta importanza economica, sanitaria o ambientale. È opportuno determinare tale importanza in base al settore o al valore di produzione dei generi e delle specie in questione, al numero di operatori professionali o al fatto che tali generi o specie contengono sostanze che presentano potenziali rischi per la salute o l'ambiente. La maggior parte di tali generi e specie è attualmente disciplinata dalle direttive citate sopra ed è opportuno inserirli in un elenco specifico (nel seguito "generi e specie inseriti nell'elenco").

Emendamento

(12) Occorre assoggettare determinati generi e specie di materiale riproduttivo vegetale, ***a eccezione di quelli commercializzati esclusivamente per uso ornamentale e di quelli destinati al giardinaggio***, a prescrizioni rafforzate in materia di produzione e messa a disposizione sul mercato in ragione della loro accresciuta importanza economica, sanitaria o ambientale. È opportuno determinare tale importanza in base al settore o al valore di produzione dei generi e delle specie in questione, al numero di operatori professionali o al fatto che tali generi o specie contengono sostanze che presentano potenziali rischi per la salute o l'ambiente. La maggior parte di tali generi e specie è attualmente disciplinata dalle direttive citate sopra ed è opportuno inserirli in un elenco specifico (nel seguito "generi e specie inseriti nell'elenco").

Or. en

Motivazione

Il materiale riproduttivo vegetale a scopo ornamentale e il materiale di moltiplicazione destinato alla vendita ai giardinieri domestici non andrebbero regolamentati allo stesso modo delle sementi per l'agricoltura commerciale. Pertanto dovrebbero essere esentati dai controlli di cui al titolo II ed essere compresi nelle disposizioni del titolo III, che riguardano la tutela del consumatore.

Emendamento 93
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Per garantire la trasparenza e permettere ai consumatori di compiere scelte informate occorre che il materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi e specie inseriti nell'elenco sia prodotto o messo a disposizione sul mercato solo nell'ambito di categorie predefinite. È opportuno che tali categorie riflettano differenti livelli di qualità e diversi stadi di produzione e siano denominate "prebase", "di base", "certificato" e "standard".

Emendamento

(13) Per garantire la trasparenza e permettere ai consumatori di compiere scelte informate occorre che il materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi e specie inseriti nell'elenco sia prodotto o messo a disposizione sul mercato solo nell'ambito di categorie predefinite. È opportuno che tali categorie riflettano differenti livelli di qualità e diversi stadi di produzione e siano denominate "prebase", "di base", "certificato" e "standard".
Tuttavia ciò non dovrebbe impedire, in alcuna circostanza, il ricorso a etichette nazionali o private e a sistemi di certificazione.

Or. en

Motivazione

Le etichette private e i sistemi di certificazione hanno dimostrato di funzionare in modo eccellente e hanno consentito, nel contempo, il grado di flessibilità necessario. L'introduzione di tali etichette non viene impedita dalle disposizioni dell'articolo 19. Si introduce un paragrafo 6, che ammette sistemi privati e nazionali di etichettatura e certificazione.

Emendamento 94
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Per garantire agli utilizzatori la disponibilità e la scelta più ampie possibili, occorre che gli operatori professionali siano in grado, in generale, di mettere a disposizione sul mercato in qualsiasi

Emendamento

(14) Per garantire agli utilizzatori la disponibilità e la scelta più ampie possibili, occorre che gli operatori professionali siano in grado, in generale, di mettere a disposizione sul mercato in qualsiasi

categoria il materiale riproduttivo vegetale che appartiene a generi e specie inseriti nell'elenco. Per garantire la sicurezza di alimenti e mangimi *nonché* un elevato livello di identità, qualità e sanità del materiale riproduttivo vegetale occorre che il materiale riproduttivo vegetale non sia messo a disposizione sul mercato quale materiale standard se i costi di certificazione sono proporzionati a tali obiettivi.

categoria il materiale riproduttivo vegetale che appartiene a generi e specie inseriti nell'elenco, *considerato che le condizioni di produzione e commercializzazione delle specie agricole e di quelle orticole sono diverse*. Per garantire la sicurezza di alimenti e mangimi *o conseguire* un elevato livello di identità, qualità e sanità del materiale riproduttivo vegetale, *in particolare delle specie agricole*, occorre che il materiale riproduttivo vegetale non sia messo a disposizione sul mercato quale materiale standard se i costi di certificazione sono proporzionati a tali obiettivi.

Or. en

Emendamento 95 **Karin Kadenbach**

Proposta di regolamento **Considerando 14**

Testo della Commissione

(14) *Per garantire agli utilizzatori la disponibilità e la scelta più ampie possibili, occorre che* gli operatori *professionali siano in grado, in generale,* di mettere a disposizione sul mercato *in qualsiasi categoria* il materiale riproduttivo vegetale *che appartiene a generi e specie inseriti nell'elenco. Per garantire la sicurezza di alimenti e mangimi nonché un elevato livello di identità, qualità e sanità del materiale riproduttivo vegetale occorre che il materiale riproduttivo vegetale non sia messo a disposizione sul mercato quale materiale standard se i costi di certificazione sono proporzionati a tali obiettivi.*

Emendamento

(14) Gli operatori *prendono la decisione* di mettere a disposizione sul mercato il materiale riproduttivo vegetale *come* materiale standard *o come materiale sottoposto a certificazione.*

Or. en

Motivazione

La sicurezza di alimenti e mangimi nonché un elevato livello di identità, qualità e sanità si possono ottenere perfettamente attraverso l'etichetta dell'operatore. Tuttavia, è un principio costante del diritto dell'UE, riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, che situazioni diverse non debbano essere trattate allo stesso modo, salvo il caso in cui tale trattamento sia oggettivamente giustificato. In questo caso, non vi è alcun ragionamento oggettivo che giustifichi il fatto che alcuni materiali riproduttivi vegetali non debbano essere messi a disposizione sul mercato come materiale standard.

Emendamento 96 **Karin Kadenbach**

Proposta di regolamento **Considerando 16**

Testo della Commissione

(16) Per permettere agli utilizzatori di compiere scelte informate in termini di identità e caratteristiche, **è necessario che** il materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi e specie inseriti nell'elenco **sia** prodotto e messo a disposizione sul mercato solo se appartiene a varietà iscritte nei registri nazionali delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione.

Emendamento

(16) Per permettere agli utilizzatori di compiere scelte informate in termini di identità e caratteristiche, il materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi e specie inseriti nell'elenco **può essere** prodotto e messo a disposizione sul mercato solo se appartiene a varietà iscritte nei registri nazionali delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione.

Or. en

Emendamento 97 **Karin Kadenbach**

Proposta di regolamento **Considerando 27**

Testo della Commissione

(27) È opportuno che il materiale **messo a disposizione sul mercato solo in quantità limitate** da piccoli produttori ("materiale riproduttivo vegetale destinato a un mercato di nicchia") sia esentato

Emendamento

(27) È opportuno che il materiale **prodotto** da piccoli produttori ("materiale riproduttivo vegetale destinato a un mercato di nicchia") sia esentato dall'obbligo di appartenere a una varietà

dall'obbligo di appartenere a una varietà iscritta. Tale deroga è necessaria per evitare limiti inutili *alla* messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale di interesse commerciale minore ma importante per la conservazione della diversità genetica. Va comunque garantito che non vi sia un ricorso regolare a tale deroga da parte di un elevato numero di operatori professionali e che vi facciano ricorso solo gli operatori professionali che non hanno la possibilità di sostenere i costi e gli oneri amministrativi dell'iscrizione della varietà. Questo aspetto è importante per evitare che si abusino di tale deroga e per garantire l'applicazione delle prescrizioni del presente regolamento. Il materiale destinato a un mercato di nicchia dovrebbe pertanto essere messo a disposizione sul mercato solo da operatori professionali con un basso numero di dipendenti e con un fatturato annuo contenuto.

iscritta. Tale deroga è necessaria per evitare limiti inutili *e consentire lo sviluppo della* messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale di interesse commerciale minore ma importante per la conservazione della diversità genetica. Va comunque garantito che non vi sia un ricorso regolare a tale deroga da parte di un elevato numero di operatori professionali e che vi facciano ricorso solo gli operatori professionali che non hanno la possibilità di sostenere i costi e gli oneri amministrativi dell'iscrizione della varietà. Questo aspetto è importante per evitare che si abusino di tale deroga e per garantire l'applicazione delle prescrizioni del presente regolamento. Il materiale destinato a un mercato di nicchia dovrebbe pertanto essere messo a disposizione sul mercato solo da operatori professionali con un basso numero di dipendenti e con un fatturato annuo contenuto.

Or. en

Motivazione

Occorre consentire la crescita dei mercati di nicchia. Un materiale riproduttivo vegetale o un attore di successo sono in grado di crescere nell'ambito del mercato di nicchia senza rientrare nel settore convenzionale. Di conseguenza, qualsiasi limitazione in termini di quantità è soppressa e si prevede la possibilità che altri attori diversi dal produttore e che non siano rilevanti per i mercati di nicchia si occupino della messa a disposizione sul mercato.

Emendamento 98 **Linda McAvan**

Proposta di regolamento **Considerando 30**

Testo della Commissione

(30) È necessario stabilire prescrizioni di base sul materiale riproduttivo vegetale non appartenente a generi o specie inseriti

Emendamento

(30) È necessario stabilire prescrizioni di base sul materiale riproduttivo vegetale non appartenente a generi o specie inseriti

nell'elenco che garantiscano livelli minimi di qualità e identificazione per la sua produzione e messa a disposizione sul mercato.

nell'elenco che garantiscano livelli minimi di qualità e identificazione per la sua produzione e messa a disposizione sul mercato. ***Occorre che tali prescrizioni si applichino anche al materiale riproduttivo vegetale commercializzato a scopo ornamentale e il materiale per la moltiplicazione destinato alla vendita per il giardinaggio domestico.***

Or. en

Motivazione

Il materiale riproduttivo vegetale a scopo ornamentale e il materiale di moltiplicazione destinato alla vendita ai giardinieri domestici non andrebbero regolamentati allo stesso modo delle sementi per l'agricoltura commerciale. Pertanto dovrebbero essere esentati dai controlli di cui al titolo II ed essere compresi nelle disposizioni del titolo III, che riguardano la tutela del consumatore.

Emendamento 99 Karin Kadenbach

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Al fine di garantire che tutte le varietà possano essere iscritte e siano soggette a norme e condizioni comuni ***occorre*** stabilire prescrizioni per l'iscrizione delle varietà da applicare alle varietà di generi o specie inseriti nell'elenco come pure alle varietà di generi o specie non inseriti in elenco.

Emendamento

(31) Al fine di garantire che tutte le varietà possano essere iscritte e siano soggette a norme e condizioni comuni ***è possibile*** stabilire prescrizioni per l'iscrizione delle varietà da applicare alle varietà di generi o specie inseriti nell'elenco come pure alle varietà di generi o specie non inseriti in elenco.

Or. en

Motivazione

Oltre a essere molto costosa, l'iscrizione delle varietà non è adatta al materiale riproduttivo vegetale non modificato. Sebbene possa garantire l'idoneità delle sementi a un determinato utilizzo, l'obbligatorietà dell'iscrizione delle varietà comporterebbe l'esclusione di molti materiali riproduttivi vegetali interessanti. Inoltre, il concetto di varietà è troppo ristretto e non consente l'iscrizione di molti materiali riproduttivi vegetali interessanti. I motivi a favore

di un sistema volontario di iscrizione sono superiori a quelli che giustificherebbero un sistema obbligatorio.

Emendamento 100

Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

(33) ***In linea di massima*** è opportuno che le varietà siano iscritte in base a una descrizione ufficiale stilata da un'autorità competente o dall'Agenzia. ***Per ridurre l'onere che incomberebbe sulle autorità competenti e sull'Agenzia e per garantire la flessibilità, è opportuno prevedere tuttavia la possibilità di affidare anche ai richiedenti il compito di eseguire gli esami necessari a stilare la descrizione ufficiale.***

Emendamento

(33) È opportuno che le varietà siano iscritte in base a una descrizione ufficiale stilata da un'autorità competente o dall'Agenzia.

Or. it

Emendamento 101

Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

(36) ***Nell'ambito della convenzione sulla diversità biologica di cui è parte***, l'Unione si è impegnata ***a conservare la*** diversità genetica delle piante coltivate e delle specie selvatiche imparentate e ridurre al minimo l'erosione genetica. Questo impegno integra l'obiettivo dell'Unione di arrestare la perdita di biodiversità entro il 2020. In tale contesto è opportuno che determinate varietà siano prodotte e messe a disposizione sul mercato anche se non conformi ai requisiti di distinguibilità,

Emendamento

(36) L'Unione ***è parte sia del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura sia della convenzione sulla biodiversità e in tale quadro*** si è impegnata ***per la conservazione e l'uso sostenibile della*** diversità genetica delle piante coltivate e delle specie selvatiche imparentate e ***per*** ridurre al minimo l'erosione genetica. Questo impegno integra l'obiettivo dell'Unione di arrestare la perdita di biodiversità entro il 2020. In tale contesto è

omogeneità o stabilità e ciò per garantire la conservazione e l'utilizzazione sostenibile di quelle varietà e contribuire così alla sostenibilità dell'agricoltura e all'adattamento ai cambiamenti climatici. Occorre pertanto che tali varietà siano iscritte solo sulla base di una descrizione ufficialmente riconosciuta.

opportuno che determinate varietà siano prodotte e messe a disposizione sul mercato anche se non conformi ai requisiti di distinguibilità, omogeneità o stabilità e ciò per garantire la conservazione e l'utilizzazione sostenibile di quelle varietà e contribuire così alla sostenibilità dell'agricoltura e all'adattamento ai cambiamenti climatici. Occorre pertanto che tali varietà siano iscritte solo sulla base di una descrizione ufficialmente riconosciuta.

Or. en

Motivazione

La proposta di regolamento contiene un riferimento alla convenzione sulla biodiversità, ma nel contesto delle piante coltivate il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura è altrettanto importante e andrebbe anch'esso menzionato. In tale contesto, si potrebbe inserire un riferimento agli obiettivi generali di detti strumenti: conservazione e uso sostenibile delle risorse biologiche/genetiche.

Emendamento 102 **Karin Kadenbach**

Proposta di regolamento **Considerando 36**

Testo della Commissione

(36) Nell'ambito della convenzione sulla diversità biologica di cui è parte, l'Unione si è impegnata a conservare la diversità genetica delle piante coltivate e delle specie selvatiche imparentate e ridurre al minimo l'erosione genetica. Questo impegno integra l'obiettivo dell'Unione di arrestare la perdita di biodiversità entro il 2020. In tale contesto è opportuno che **determinate varietà** siano **prodotte e messe** a disposizione sul mercato anche se non conformi ai requisiti di distinguibilità, omogeneità o stabilità e ciò per garantire la conservazione e l'utilizzazione sostenibile di quelle varietà e contribuire così alla

Emendamento

(36) Nell'ambito della convenzione sulla diversità biologica di cui è parte, l'Unione si è impegnata a conservare la diversità genetica delle piante coltivate e delle specie selvatiche imparentate e ridurre al minimo l'erosione genetica. Questo impegno integra l'obiettivo dell'Unione di arrestare la perdita di biodiversità entro il 2020. In tale contesto è opportuno che **determinati materiali riproduttivi vegetali** siano **messi** a disposizione sul mercato anche se non conformi ai requisiti di distinguibilità, omogeneità o stabilità e ciò per garantire la conservazione e l'utilizzazione sostenibile di quelle varietà e

sostenibilità dell'agricoltura e all'adattamento ai cambiamenti climatici. Occorre pertanto che tali varietà siano iscritte solo sulla base di una descrizione ufficialmente riconosciuta.

contribuire così alla sostenibilità dell'agricoltura e all'adattamento ai cambiamenti climatici. Occorre pertanto che tali varietà siano iscritte solo sulla base di una descrizione ufficialmente riconosciuta.

Or. en

Motivazione

Il concetto di varietà è eccessivamente restrittivo. La maggior parte del materiale riproduttivo vegetale tradizionale non è costituito da varietà nel significato di cui alla presente proposta. Di conseguenza, la diversità delle piante coltivate soddisfa i requisiti per beneficiare di deroghe a questa legislazione molto restrittiva. In altre parole, per numerose piante tradizionali, le deroghe previste da questa proposta sono soltanto un guscio vuoto.

Emendamento 103 Karin Kadenbach

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Occorre tuttavia che le varietà iscritte in base a una descrizione ufficialmente riconosciuta siano prodotte nella zona in cui sono storicamente coltivate, e in cui si sono adattate, per garantire la loro autenticità nonché il valore aggiunto che rivestono per la conservazione della diversità genetica e per la protezione dell'ambiente. È opportuno pertanto che siano iscritte solo nei registri nazionali delle varietà. Per la medesima ragione occorre che tali varietà siano state messe a disposizione sul mercato o raccolte, per esempio in banche genetiche, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento oppure che siano state cancellate da più di cinque anni dal registro nazionale delle varietà o dal registro delle varietà dell'Unione nel caso in cui esse siano state registrate in base a un esame tecnico relativo alla loro

Emendamento

soppresso

distinguibilità, omogeneità e stabilità.

Or. en

Motivazione

L'iscrizione in base a una descrizione ufficialmente riconosciuta riguarda la biodiversità agricola. Tuttavia, questo considerando prevede tre limitazioni. La revisione offre l'opportunità di non ripetere gli errori del passato. La restrizione relativa al fatto di essere già state sul mercato esclude molte piante dalla descrizione ufficialmente riconosciuta. Molte piante sono utilizzate a livello locale, ma non sono mai state commercializzate. Qualsiasi nuovo sviluppo o scoperta, inoltre, è escluso dalla descrizione ufficialmente riconosciuta.

Emendamento 104
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Occorre tuttavia che le varietà iscritte in base a una descrizione ufficialmente riconosciuta ***siano prodotte nella*** zona in cui sono storicamente coltivate, ***e*** in cui si sono adattate, per garantire la loro autenticità nonché il valore aggiunto che rivestono per la conservazione della diversità genetica e per la protezione dell'ambiente. È opportuno pertanto che siano iscritte solo nei registri nazionali delle varietà. Per la medesima ragione occorre che tali varietà siano state messe a disposizione sul mercato o raccolte, per esempio in banche genetiche, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento oppure che siano state cancellate da più di cinque anni dal registro nazionale delle varietà o dal registro delle varietà dell'Unione nel caso in cui esse siano state registrate in base a un esame tecnico relativo alla loro distinguibilità, omogeneità e stabilità.

Emendamento

(37) Occorre tuttavia che le varietà iscritte in base a una descrizione ufficialmente riconosciuta ***abbiano una*** zona in cui sono ***o sono state*** storicamente coltivate, ***o*** in cui si sono ***naturalmente*** adattate, per garantire la loro autenticità nonché il valore aggiunto che rivestono per la conservazione della diversità genetica e per la protezione dell'ambiente. È opportuno pertanto che siano iscritte solo nei registri nazionali delle varietà. Per la medesima ragione occorre che tali varietà siano state messe a disposizione sul mercato o raccolte, per esempio in banche genetiche, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento oppure che siano state cancellate da più di cinque anni dal registro nazionale delle varietà o dal registro delle varietà dell'Unione nel caso in cui esse siano state registrate in base a un esame tecnico relativo alla loro distinguibilità, omogeneità e stabilità.

Or. it

Emendamento 105

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Richard Seeber

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Occorre che il registro delle varietà dell'Unione comprenda inoltre tutte le varietà iscritte nei registri nazionali. In tal modo si assicura che il registro delle varietà dell'Unione offra una visione d'insieme trasparente di tutte le varietà iscritte nell'Unione.

Emendamento

(40) Occorre che il registro delle varietà dell'Unione comprenda inoltre tutte le varietà iscritte nei registri nazionali. In tal modo si assicura che il registro delle varietà dell'Unione offra una visione d'insieme trasparente di tutte le varietà iscritte nell'Unione. ***L'UE può, inoltre, promuovere in modo proattivo la conservazione di varietà antiche e rare, nonché di varietà di conservazione e di varietà locali, creando una rete europea delle banche dei geni ("EuropArch"), sostenuta ove necessario da una documentazione europea ex situ annessa all'Agenzia ("BioEuropeana").***

Or. de

Emendamento 106

Karin Kadenbach

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Per agevolare l'iscrizione di ***varietà utili*** alla lotta all'erosione genetica nell'Unione, è opportuno che gli Stati membri applichino una tariffa ridotta alle varietà provviste di descrizione ufficialmente riconosciuta e al materiale eterogeneo. Occorre che tale tariffa sia abbastanza bassa da non costituire un deterrente o un ostacolo alla messa a disposizione sul mercato di tali varietà. Per

Emendamento

(43) Per agevolare l'iscrizione di ***materiale riproduttivo vegetale utile*** alla lotta all'erosione genetica nell'Unione, è opportuno che gli Stati membri applichino una tariffa ridotta alle varietà provviste di descrizione ufficialmente riconosciuta e al materiale eterogeneo. Occorre che tale tariffa sia abbastanza bassa da non costituire un deterrente o un ostacolo alla messa a disposizione sul mercato di tali

fornire sostegno alle microimprese, è opportuno esentarle dal versamento delle tariffe.

varietà. Per fornire sostegno alle microimprese, è opportuno esentarle dal versamento delle tariffe.

Or. en

Motivazione

La proposta contiene una definizione molto restrittiva di varietà. La maggior parte del materiale riproduttivo vegetale tradizionale non è costituito da varietà nel significato di cui alla presente proposta. Di conseguenza, la diversità delle piante coltivate soddisfa i requisiti per beneficiare di deroghe a questa legislazione molto restrittiva. In altre parole, per numerose piante tradizionali, le deroghe previste da questa proposta sono soltanto un guscio vuoto.

Emendamento 107

Karin Kadenbach

Proposta di regolamento

Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Onde tutelare gli interessi commerciali e la proprietà intellettuale degli operatori professionali, occorre che i risultati dell'esame e la descrizione dei componenti genealogici siano trattati, su domanda del costituente, in modo riservato. Per ragioni di trasparenza è opportuno che tutte le descrizioni delle varietà che figurano nel registro nazionale o nel registro delle varietà dell'Unione siano pubbliche.

Emendamento

(44) Onde tutelare gli interessi commerciali e la proprietà intellettuale degli operatori professionali, occorre che i risultati dell'esame e la descrizione dei componenti genealogici siano trattati, su domanda del costituente, in modo riservato **fino alla definitiva iscrizione della varietà**. Per ragioni di trasparenza è opportuno che tutte le descrizioni delle varietà che figurano nel registro nazionale o nel registro delle varietà dell'Unione siano pubbliche.

Or. en

Motivazione

Lo scopo principale di questa legislazione è la tutela degli utilizzatori e dei consumatori delle sementi. Si vanta infatti di fornire le informazioni necessarie agli utilizzatori dei semi. Tuttavia, la genealogia delle piante può essere un dato molto importante per l'utilizzatore, soprattutto se ha familiarità con le linee parentali. Il considerando mostra che questa proposta difende molto di più gli interessi del settore rispetto a quelli dei consumatori. La disponibilità della genealogia offre inoltre la possibilità di accelerare la ricerca nel campo della selezione.

Emendamento 108

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Considerando 79

Testo della Commissione

Emendamento

(79) È opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda:

soppresso

(a) il nulla osta a che gli Stati membri adottino disposizioni più severe di quelle del presente regolamento in merito al materiale riproduttivo vegetale di generi o specie inseriti nell'elenco, al materiale riproduttivo forestale di specie e agli ibridi artificiali inseriti nell'elenco ;

(b) l'adozione di misure d'urgenza;

(c) il nulla osta a che gli Stati membri permettano, per un anno al massimo, la produzione e la messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale appartenente a varietà di generi o specie inseriti nell'elenco non ancora iscritti in un registro nazionale delle varietà o nel registro delle varietà dell'Unione;

(d) il nulla osta a che gli Stati membri permettano, per un anno al massimo, la messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale di generi e specie che soddisfa requisiti meno rigorosi di quelli adottati a norma del presente regolamento;

(e) l'organizzazione di esperimenti temporanei;

(f) il formato dei registri nazionali delle varietà e del registro delle varietà dell'Unione;

(g) il formato della domanda d'iscrizione

delle varietà;

(h) le modalità relative alla presentazione delle notifiche riguardanti l'iscrizione delle varietà;

(i) la forma degli elenchi nazionali relativi al materiale riproduttivo forestale;

(j) il formato della notifica d'iscrizione del materiale riproduttivo forestale nell'elenco nazionale;

(k) il formato dei certificati principali del materiale riproduttivo forestale.

Or. de

Emendamento 109

Karin Kadenbach

Proposta di regolamento

Considerando 79 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(k bis) l'adozione di un elenco di generi e specie che, dopo la raccolta di prove scientifiche del fatto che una specie necessita di considerazioni specifiche riguardo alla sua messa a disposizione sul mercato, soddisfi gli obblighi di cui all'allegato II.

Or. en

Emendamento 110

Satu Hassi, Corinne Lepage

Proposta di regolamento

Considerando 82

Testo della Commissione

Emendamento

(82) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente la definizione

soppresso

di norme riguardanti la produzione e la messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale per garantire la qualità del materiale e consentire agli utilizzatori di compiere scelte informate, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri mentre, a motivo dei suoi effetti, della sua complessità, del suo carattere transfrontaliero e internazionale, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire nel rispetto del principio di sussidiarietà enunciato nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il conseguimento di tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Or. en

Motivazione

Attualmente le norme relative alle sementi sono enunciate in varie direttive. Un regolamento manterrebbe e rafforzerebbe le attuali limitazioni alla produzione e immissione sul mercato delle varietà tradizionali, regionali o dell'agricoltura biologica e non permetterebbe agli Stati membri di consentire alle attività su piccola scala di conservazione delle sementi e ai piccoli costitutori di commercializzare le sementi al di fuori del sistema di iscrizione e certificazione. Una direttiva creerebbe un ambiente più propizio per frenare l'erosione genetica delle specie agricole.

Emendamento 111 Karin Kadenbach

Proposta di regolamento Considerando 82

Testo della Commissione

(82) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente la definizione di norme riguardanti **la produzione e** la messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale **per**

Emendamento

(82) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente la definizione di norme riguardanti la messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale, può essere

garantire la qualità del materiale e consentire agli utilizzatori di compiere scelte informate, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri mentre, a motivo dei suoi effetti, della sua complessità, del suo carattere transfrontaliero e internazionale, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire nel rispetto del principio di sussidiarietà enunciato nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il conseguimento di tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

conseguito meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire nel rispetto del principio di sussidiarietà enunciato nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il conseguimento di tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Or. en

Motivazione

Finora, le direttive esistenti hanno offerto agli Stati membri un certo spazio di manovra per adattare questa legislazione alle rispettive situazioni nazionali. La maggior parte delle possibilità di adattare il sistema a livello nazionale e regionale sarà soppressa. Tuttavia, da allora la situazione non è mutata. Pertanto non è corretto dire che non è stato possibile conseguire l'obiettivo legislativo a livello di Stati membri.

Emendamento 112

Satu Hassi, Karin Kadenbach, Corinne Lepage

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Il presente regolamento disciplina:

Emendamento

La presente direttiva disciplina:

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame.)

Or. en

Motivazione

Attualmente le norme relative alle sementi sono enunciate in varie direttive. Un regolamento manterrebbe e rafforzerebbe le attuali limitazioni alla produzione e immissione sul mercato

delle varietà tradizionali, regionali o dell'agricoltura biologica e non permetterebbe agli Stati membri di consentire alle attività su piccola scala di conservazione delle sementi e ai piccoli costitutori di commercializzare le sementi al di fuori del sistema di iscrizione e certificazione. Una direttiva creerebbe un ambiente più propizio per frenare l'erosione genetica delle specie agricole.

Emendamento 113
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) la produzione ai fini della messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale;

soppresso

Or. en

Motivazione

Le direttive esistenti che il presente regolamento intende sostituire non legiferano in merito alla produzione di materiale riproduttivo vegetale. L'ambito del presente regolamento, inoltre, non riguarda gli agricoltori che producono le sementi per conservarle. Gli agricoltori che producono le sementi per conservarle non dovrebbero essere costretti a rispettare le medesime norme dei produttori industriali di sementi.

Emendamento 114
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) destinato **esclusivamente** a, e mantenuto da, banche genetiche, organizzazioni e reti di conservazione di risorse genetiche oppure persone appartenenti a tali organizzazioni o reti;

c) destinato a, e mantenuto da, banche genetiche, organizzazioni e reti di conservazione di risorse genetiche oppure persone appartenenti a tali organizzazioni o reti;

Or. en

Emendamento 115

Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) destinato esclusivamente a, e mantenuto da, banche genetiche, organizzazioni e reti di conservazione di risorse genetiche oppure persone appartenenti a tali organizzazioni o reti;

Emendamento

c) destinato esclusivamente a, e mantenuto **e diffuso** da, banche genetiche, organizzazioni e reti di conservazione di risorse genetiche, **compresa la conservazione in loco nell'azienda agricola**, oppure persone appartenenti a tali organizzazioni o reti;

Or. en

Motivazione

Le attività di conservazione della biodiversità e lo scambio di materiale riproduttivo vegetale tra agricoltori è escluso dall'ambito di applicazione della legislazione. Pertanto occorre aggiungere l'espressione "compresa la conservazione in loco nell'azienda agricola" all'articolo 2, lettera c).

Emendamento 116

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) scambiato in natura tra persone diverse dagli operatori professionali.

Emendamento

d) scambiato in natura **o commercializzato in quantità ridotte non commerciali** tra persone diverse dagli operatori professionali.

Or. en

Motivazione

È opportuno che il presente regolamento non si applichi agli operatori non professionali su piccola scala. Il presente emendamento chiarisce tale concetto.

Emendamento 117

Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) scambiato *in natura* tra persone diverse dagli operatori professionali.

Emendamento

d) scambiato *tra persone diverse dagli operatori professionali o tra operatori professionali e* persone diverse dagli operatori professionali.

Or. en

Motivazione

Tutti gli scambi tra persone diverse dagli operatori professionali andrebbero esclusi da questa legislazione. Lo stesso dovrebbe valere anche per gli scambi tra professionisti e non professionisti.

Emendamento 118

Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) scambiato *in natura* tra persone diverse dagli operatori professionali.

Emendamento

d) scambiato tra persone diverse dagli operatori professionali.

Or. it

Emendamento 119

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) scambiato in natura tra persone **diverse dagli operatori professionali**.

d) scambiato in natura tra persone **che non perseguono sistematicamente la realizzazione di un profitto**.

Or. It

Emendamento 120

Françoise Grossetête

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) scambiato in natura tra **persone diverse dagli operatori** professionali.

d) scambiato in natura tra **utilizzatori finali non** professionali.

Or. fr

Motivazione

L'esclusione dovrebbe riguardare gli amatori, rifacendosi alla definizione di "utilizzatore finale" di cui al regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, vale a dire la "persona che, non agendo per fini commerciali o professionali, acquista per uso proprio piante o prodotti vegetali".

Emendamento 121

James Nicholson

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) messo a disposizione sul mercato in una quantità totale limitata per un utilizzo finale esclusivo da parte dei giardinieri domestici.

Or. en

Motivazione

Il giardinaggio è un hobby popolare nell'UE: il mercato del fai-da-te e dell'hobbistica trarrebbe vantaggio dall'essere escluso dall'ambito di applicazione del regolamento, in quanto in questo modo si eviterebbe un effetto deterrente su tale attività.

Emendamento 122

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) prodotto da un agricoltore nella propria azienda agricola, a suo nome e per proprio conto.

Or. de

Emendamento 123

Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) prodotto da agricoltori nella propria azienda, per proprio conto e a nome proprio.

Or. en

Motivazione

Ai sensi della proposta, gli agricoltori che trasferiscono materiale riproduttivo vegetale proveniente dal loro raccolto dovrebbero rispettare gli stessi obblighi degli operatori professionali. Da secoli, le sementi vengono selezionate e riutilizzate la stagione successiva. Sarebbe sproporzionato sottoporre tali attività a ostacoli e oneri amministrativi. Pertanto è opportuno che gli agricoltori siano esclusi dall'ambito di applicazione della legislazione, con l'eccezione degli agricoltori che operano nell'ambito di un contratto con il sistema di produzione di sementi a fini commerciali.

Emendamento 124
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*d ter) che sarebbe definito
"ornamentale".*

Or. en

Motivazione

Non vi sono prove dell'insoddisfazione dei clienti nel mercato ornamentale e a sostegno dell'esigenza di una maggiore regolamentazione.

Emendamento 125
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2) "materiale riproduttivo vegetale": le piante in grado di produrre piante intere e destinate a tale scopo;

2) "materiale riproduttivo vegetale":
***semi e altro materiale di
moltiplicazione;***

***2 bis) "semi": semi di piante
destinate alla coltivazione;***

***2 ter) "altro materiale di moltiplicazione":
le parti di piante in grado di produrre
piante intere e destinate a tale scopo;***

Or. en

Motivazione

La definizione di materiale riproduttivo vegetale deve essere chiarita rispecchiando la diversità di tale materiale: "le piante in grado di produrre piante intere e destinate a tale scopo" sono già piante. Pertanto ciò provoca molta confusione nella legislazione. La definizione proposta, inoltre, crea vari problemi quando si tratta di materiale per la riproduzione per via vegetativa. I processi che riguardano le semi sono diversi da quelli,

ad esempio, per le piante da frutta o le viti. È quindi opportuno che la legislazione tenga in considerazione tale differenza.

Emendamento 126

James Nicholson

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) "ornamentale": una pianta coltivata principalmente a scopo decorativo;

Or. en

Emendamento 127

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5) "messa a disposizione sul mercato": la detenzione a scopo di vendita nell'Unione, con ciò intendendo anche l'offerta a fini di vendita o di qualunque altra forma di trasferimento, nonché la vendita, la distribuzione, l'importazione nell'Unione, l'esportazione dall'Unione e altre forme di trasferimento a titolo gratuito od oneroso;

5) "messa a disposizione sul mercato": ***se non prodotta nell'azienda propria come definita all'articolo 3***, la detenzione a scopo di vendita nell'Unione, con ciò intendendo anche l'offerta a fini di vendita o di qualunque altra forma di trasferimento ***all'interno dell'Unione***, nonché la vendita, la distribuzione, l'importazione nell'Unione, l'esportazione dall'Unione e altre forme di trasferimento ***durante l'attività commerciale relativa al materiale riproduttivo vegetale***, a titolo gratuito od oneroso;

Or. en

Emendamento 128

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione

5) "messa a disposizione sul mercato": la detenzione a scopo di vendita nell'Unione, con ciò intendendo anche l'offerta a fini di vendita o di qualunque altra forma di trasferimento, nonché la vendita, la distribuzione, l'importazione nell'Unione, l'esportazione dall'Unione e altre forme di trasferimento a titolo gratuito od oneroso;

Emendamento

5) "messa a disposizione sul mercato": la detenzione a scopo di vendita nell'Unione, con ciò intendendo anche l'offerta a fini di vendita o di qualunque altra forma di trasferimento, nonché la vendita, la distribuzione, l'importazione nell'Unione, l'esportazione dall'Unione e altre forme di trasferimento ***per la produzione vegetale a fini commerciali da parte di un operatore professionale*** a titolo gratuito od oneroso;

Or. de

Emendamento 129

Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione

5) "messa a disposizione sul mercato": la detenzione a scopo di vendita nell'Unione, con ciò intendendo anche l'offerta a fini di vendita o di qualunque altra forma di trasferimento, nonché la vendita, la distribuzione, l'importazione nell'Unione, l'esportazione dall'Unione e altre forme di trasferimento a titolo gratuito od oneroso;

Emendamento

5) "messa a disposizione sul mercato": la detenzione a scopo di vendita nell'Unione, con ciò intendendo anche l'offerta a fini di vendita o di qualunque altra forma di trasferimento, nonché la vendita, la distribuzione, l'importazione nell'Unione, l'esportazione dall'Unione e altre forme di trasferimento ***da parte di un operatore professionale e mirante allo sfruttamento commerciale***, a titolo gratuito od oneroso;

Or. en

Motivazione

L'espressione "mirante allo sfruttamento commerciale", che esisteva nelle direttive precedenti, deve essere reintrodotta nel regolamento. Inoltre, è necessario chiarire che la

"messa a disposizione sul mercato" riguarda solo i professionisti.

Emendamento 130
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione

5) "messa a disposizione sul mercato": la detenzione a scopo di vendita nell'Unione, con ciò intendendo anche l'offerta a fini di vendita o di qualunque altra forma di trasferimento, nonché la vendita, la distribuzione, l'importazione nell'Unione, l'esportazione dall'Unione e altre forme di trasferimento a titolo gratuito od oneroso;

Emendamento

5) "messa a disposizione sul mercato": la detenzione a scopo di vendita nell'Unione, con ciò intendendo anche l'offerta a fini di vendita o di qualunque altra forma di trasferimento ***mirante allo sfruttamento commerciale***, nonché la vendita, la distribuzione, l'importazione nell'Unione, l'esportazione dall'Unione e altre forme di trasferimento a titolo gratuito od oneroso ***miranti allo sfruttamento commerciale***;

Or. it

Emendamento 131
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

6) "operatore professionale": una persona fisica o giuridica che svolge a titolo professionale almeno una delle seguenti attività in relazione al materiale riproduttivo vegetale:

Emendamento

6) "operatore professionale": una persona fisica o giuridica che svolge a titolo professionale almeno una delle seguenti attività in relazione al materiale riproduttivo vegetale ***mirante allo sfruttamento commerciale***:

Or. en

Motivazione

L'espressione "mirante allo sfruttamento commerciale", che esisteva nelle direttive precedenti, deve essere reintrodotta nel regolamento. Inoltre, è necessario chiarire che la

"messa a disposizione sul mercato" riguarda solo i professionisti.

Emendamento 132

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

6) "operatore professionale": una persona fisica o giuridica che svolge a titolo professionale almeno una delle seguenti attività in relazione al materiale riproduttivo vegetale:

Emendamento

6) "operatore professionale": una persona fisica o giuridica che svolge a titolo professionale almeno una delle seguenti attività in relazione al materiale riproduttivo vegetale ***destinato alla produzione vegetale a fini commerciali:***

Or. de

Emendamento 133

Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

6) "operatore professionale": una persona fisica o giuridica che ***svolge a titolo professionale almeno una delle seguenti attività in relazione al*** materiale riproduttivo vegetale:

Emendamento

6) "operatore professionale": una persona fisica o giuridica che ***per professione mette a disposizione sul mercato*** materiale riproduttivo vegetale.

Or. en

Motivazione

Solo l'operatore che mette il materiale a disposizione sul mercato dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere responsabile di garantire la qualità.

Emendamento 134
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

6) "operatore professionale": una persona fisica o giuridica che svolge a titolo professionale almeno una delle seguenti attività in relazione al materiale riproduttivo vegetale:

Emendamento

6) "operatore professionale": una persona fisica o giuridica che svolge a titolo professionale almeno una delle seguenti attività in relazione al materiale riproduttivo vegetale a scopo di sfruttamento commerciale, ***al fine di metterlo a disposizione sul mercato:***

Or. en

Motivazione

Solo l'operatore che mette il materiale a disposizione sul mercato dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della presente legislazione e avere la responsabilità di garantire una qualità standardizzata.

Emendamento 135
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione

a) produzione;

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Le direttive esistenti che il presente regolamento intende sostituire non legiferano in merito alla produzione di materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento 136
Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) produzione;

soppresso

Or. en

Motivazione

Solo l'operatore che mette il materiale a disposizione sul mercato dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere responsabile di garantire la qualità.

Emendamento 137
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) produzione;

soppresso

Or. de

Motivazione

La produzione va disciplinata in un altro ambito.

Emendamento 138
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) produzione;

a) produzione **mirante a mettere direttamente a disposizione sul mercato;**

Motivazione

Alcuni produttori non dovrebbero essere considerati operatori professionali, come ad esempio gli agricoltori che abbiano stipulato un contratto con aziende specializzate.

Emendamento 139

Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) selezione;

soppresso

Motivazione

Ciò va al di là dell'ambito delle direttive esistenti che il regolamento intende sostituire: le direttive non legiferano in merito alla selezione del materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento 140

Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) selezione;

soppresso

Motivazione

Solo l'operatore che mette il materiale a disposizione sul mercato dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere responsabile di garantire la qualità.

Emendamento 141
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 6 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) mantenimento;

soppresso

Or. en

Motivazione

Ciò va al di là dell'ambito delle direttive esistenti che il regolamento intende sostituire: le direttive non legiferano in merito al mantenimento del materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento 142
Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 6 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) mantenimento;

soppresso

Or. en

Motivazione

Solo l'operatore che mette il materiale a disposizione sul mercato dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere responsabile di garantire la qualità.

Emendamento 143
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 6 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) mantenimento;

soppresso

Motivazione

Si occupano del mantenimento di materiale riproduttivo vegetale anche altri operatori professionali, o privati, che non devono essere coperti dal campo di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 144
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 6 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) fornitura di servizi;

soppresso

Or. en

Motivazione

Ciò va al di là dell'ambito delle direttive esistenti che il regolamento intende sostituire.

Emendamento 145
Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 6 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) fornitura di servizi;

soppresso

Or. en

Motivazione

Solo l'operatore che mette il materiale a disposizione sul mercato dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere responsabile di garantire la qualità.

Emendamento 146
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 6 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) conservazione, ivi compreso lo stoccaggio;

soppresso

Or. en

Motivazione

Ciò va al di là dell'ambito delle direttive esistenti che il regolamento intende sostituire.

Emendamento 147
Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 6 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) conservazione, ivi compreso lo stoccaggio;

soppresso

Or. en

Motivazione

Solo l'operatore che mette il materiale a disposizione sul mercato dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere responsabile di garantire la qualità.

Emendamento 148
Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 6 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) messa a disposizione sul mercato.

soppresso

Or. en

Motivazione

Solo l'operatore che mette il materiale a disposizione sul mercato dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere responsabile di garantire la qualità.

Emendamento 149

James Nicholson

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis) "giardiniere domestico": una persona, organizzazione di beneficenza o gruppo comunitario che si occupa di giardinaggio come attività ricreativa per scopi che possono includere la raccolta di fondi per beneficenza;

Or. en

Emendamento 150

Françoise Grossetête

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis) "utilizzatore finale non professionale": persona che, non agendo per fini commerciali o professionali, acquista per uso proprio piante o prodotti vegetali;

Motivazione

La definizione di "operatori professionali" è troppo limitata e darebbe luogo, quindi, a una definizione troppo ampia degli "altri" operatori. L'esclusione dovrebbe riguardare gli amatori, rifacendosi alla definizione di "utilizzatore finale" di cui al regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

Emendamento 151

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

9) "materiale riproduttivo forestale": il materiale riproduttivo vegetale destinato a fini forestali;

soppresso

Or. de

Motivazione

Il materiale riproduttivo forestale non dovrebbe essere oggetto del presente regolamento.

Emendamento 152

Satu Hassi, Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

9) "materiale riproduttivo forestale": il materiale riproduttivo vegetale destinato a fini forestali;

soppresso

(Questa modifica dell'ambito di applicazione dovrebbe riflettersi nella formulazione dell'intero testo, compresi i considerando. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo)

Or. en

Motivazione

Il materiale riproduttivo forestale disciplinato dalla direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione non dovrebbe rientrare nell'ambito del presente regolamento.

Emendamento 153

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis) "piccoli quantitativi": quantità non superiori a quelle sufficienti a mettere a dimora o seminare 0,25 ettari di terreno, secondo le percentuali abituali di messa a dimora o semina per le specie interessate;

Or. en

Motivazione

È opportuno definire il concetto di "piccoli quantitativi" nel presente regolamento.

Emendamento 154

Linda McAvan

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis) "giardiniere domestico": un privato che utilizza materiale riproduttivo vegetale nel giardino della propria abitazione o in un orto domestico o equivalente;

Or. en

Emendamento 155
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis) "regione d'origine": la regione o le regioni in cui la varietà è o era coltivata per tradizione. La presente definizione non si applica alle miscele per la preservazione disciplinate dall'articolo 33;

Or. it

Motivazione

A fini di chiarezza giuridica, si trasferisce la definizione di "regione d'origine" riportata all'articolo 53, paragrafo 1, lettera f).

Emendamento 156
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 ter) "azienda propria ": l'azienda, o parte di essa nell'ambito della stessa entità aziendale comune.

Le sementi prodotte sono adatte per l'uso nel terreno gestito nell'ambito della stessa entità aziendale comune, laddove l'entità aziendale condivide i rischi e gli introiti finanziari derivanti dal raccolto;

Or. en

Motivazione

La definizione di "azienda propria" consente lo spostamento delle sementi tra i numeri dell'azienda gestiti da un'unica entità aziendale responsabile dei rischi e degli introiti finanziari derivanti dal raccolto.

Emendamento 157
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 ter) "zona di adattamento": la regione o le regioni in cui la varietà si è naturalmente adattata, diversa dalla regione d'origine.

Or. it

Motivazione

A fini di chiarezza giuridica, si trasferisce la definizione di "regione d'origine" riportata all'articolo 53, paragrafo 1, lettera f).

Emendamento 158
James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La produzione e la messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale sono soggette esclusivamente alle limitazioni stabilite nel presente regolamento, nella direttiva 94/62/CE, nel regolamento (CE) n. 338/97, nella direttiva 2001/18/CE, nel regolamento (CE) n. 1829/2003, nel regolamento (CE) n. 1830/2003, nel regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants] e nella legislazione dell'Unione che limita la produzione o la messa a disposizione sul mercato di specie esotiche invasive.

La produzione e la messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale sono soggette esclusivamente alle limitazioni stabilite nel presente regolamento, nella direttiva 94/62/CE, nel regolamento (CE) **n. 2100/1994 e nella legislazione corrispondente degli Stati membri, nel regolamento (CE) n. 338/97**, nella direttiva 2001/18/CE, nel regolamento (CE) n. 1829/2003, nel regolamento (CE) n. 1830/2003, nel regolamento (CE) n. **2100/1994^{21 bis}** [Publications Office, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants] e nella legislazione dell'Unione che limita la produzione o la

messa a disposizione sul mercato di specie esotiche invasive.

^{21 bis} *GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.*

Or. en

Motivazione

Aggiunta del riferimento al regolamento concernente la privativa comunitaria per i ritrovati vegetali.

Emendamento 159

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Gli operatori professionali sono iscritti nei registri di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. .../... [Publications Office, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants], in conformità di quanto disposto all'articolo 63 del medesimo regolamento.

Emendamento

Gli operatori professionali sono iscritti nei registri di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. .../...^{21 ter} [Publications Office, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants], in conformità di quanto disposto all'articolo 63 del medesimo regolamento, *se non diversamente indicato.*

^{21 ter} *GU L ... del ..., pag. ...*

Or. en

Motivazione

Non è necessario imporre l'iscrizione alle imprese che vendono materiale riproduttivo vegetale solo a utilizzatori non professionali.

Emendamento 160

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli operatori professionali che commercializzano esclusivamente e direttamente a utilizzatori finali non professionali, come i giardinieri domestici, sono esclusi dal requisito di iscriversi come operatori professionali ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Non è necessario imporre l'iscrizione alle imprese che vendono materiale riproduttivo vegetale solo a utilizzatori non professionali.

Emendamento 161

Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli operatori professionali assicurano che il materiale riproduttivo vegetale ***prodotto e*** messo a disposizione sul mercato sotto il loro controllo ottemperi alle prescrizioni del presente regolamento.

Gli operatori professionali assicurano che il materiale riproduttivo vegetale messo a disposizione sul mercato sotto il loro controllo ottemperi alle prescrizioni del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Le direttive esistenti non disciplinano la produzione di materiale riproduttivo vegetale (ovvero frutta, piante ornamentali e materiale di moltiplicazione vegetale). Non è sempre chiaro se tutto o parte del raccolto debba essere utilizzato come materiale riproduttivo vegetale oppure venduto per l'alimentazione umana o animale, nel qual caso non dovrebbero essere applicate restrizioni. L'ambito del regolamento è limitato alla commercializzazione e le parole "prodotto e" sono soppresse dall'articolo 6.

Emendamento 162

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Gli operatori professionali assicurano che il materiale riproduttivo vegetale **prodotto e** messo a disposizione sul mercato sotto il loro controllo ottemperi alle prescrizioni del presente regolamento.

Emendamento

Gli operatori professionali assicurano che il materiale riproduttivo vegetale messo a disposizione sul mercato sotto il loro controllo ottemperi alle prescrizioni del presente regolamento.

Or. de

Motivazione

La produzione non dovrebbe essere disciplinata dal presente regolamento.

Emendamento 163

Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Responsabilità specifiche degli operatori professionali **che producono materiale riproduttivo vegetale**

Emendamento

Responsabilità specifiche degli operatori professionali

Or. en

Motivazione

Le direttive esistenti non disciplinano la produzione di materiale riproduttivo vegetale (ovvero frutta, piante ornamentali e materiale di moltiplicazione vegetale). Non è sempre chiaro se tutto o parte del raccolto debba essere utilizzato come materiale riproduttivo vegetale oppure venduto per l'alimentazione umana o animale, nel qual caso non dovrebbero essere applicate restrizioni. L'ambito del regolamento è limitato alla commercializzazione e le parole " che producono materiale riproduttivo vegetale " sono soppresse interamente dall'articolo 7.

Emendamento 164

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Responsabilità specifiche degli operatori professionali che **producono** materiale riproduttivo vegetale

Emendamento

Responsabilità specifiche degli operatori professionali che **mettono a disposizione sul mercato** materiale riproduttivo vegetale

Or. de

Emendamento 165

Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli operatori professionali **che producono materiale riproduttivo vegetale**:

Emendamento

Gli operatori professionali:

Or. en

Motivazione

Le direttive esistenti non disciplinano la produzione di materiale riproduttivo vegetale (ovvero frutta, piante ornamentali e materiale di moltiplicazione vegetale). Non è sempre chiaro se tutto o parte del raccolto debba essere utilizzato come materiale riproduttivo vegetale oppure venduto per l'alimentazione umana o animale, nel qual caso non dovrebbero essere applicate restrizioni. L'ambito del regolamento è limitato alla commercializzazione e le parole " che producono materiale riproduttivo vegetale " sono soppresse interamente dall'articolo 7.

Emendamento 166

João Ferreira

a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli operatori professionali che producono

Emendamento

Gli operatori professionali che producono

materiale riproduttivo vegetale:

materiale riproduttivo vegetale, *diversi dagli agricoltori che producono materiale riproduttivo vegetale nella propria azienda, per proprio conto e a nome proprio:*

Or. pt

Emendamento 167

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli operatori professionali che **producono** materiale riproduttivo vegetale:

Emendamento

Gli operatori professionali che **mettono a disposizione sul mercato** materiale riproduttivo vegetale:

Or. de

Emendamento 168

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) mettono a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta qualunque contratto concluso con terzi.

Emendamento

h) mettono a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta qualunque contratto concluso con terzi **riguardo alla produzione di materiale riproduttivo vegetale.**

Or. en

Emendamento 169

Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli operatori professionali assicurano la tracciabilità del materiale riproduttivo vegetale **in tutte le fasi produttive e della** messa a disposizione sul mercato.

Emendamento

1. Gli operatori professionali assicurano la tracciabilità del materiale riproduttivo vegetale **all'ingresso e all'uscita dei locali di ogni operatore coinvolto nella** messa a disposizione sul mercato.

Or. en

Motivazione

La tracciabilità in tutte le fasi della produzione è impossibile, come lo è rintracciare le talee di un vecchio melo o il materiale riproduttivo vegetale riscontrato nell'ambiente selvatico. Tale requisito non è né realistico né possibile e illustra come questa legislazione costituisca un esempio di "pensiero a senso unico". La tracciabilità si applica solo quando è necessaria e proporzionata. Per questo motivo, il requisito della tracciabilità "in tutte le fasi produttive" del materiale riproduttivo vegetale deve essere soppresso.

Emendamento 170

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli operatori professionali assicurano la tracciabilità del materiale riproduttivo vegetale **in tutte le fasi produttive e della** messa a disposizione sul mercato.

Emendamento

1. Gli operatori professionali assicurano la tracciabilità del materiale riproduttivo vegetale **nelle fasi di entrata e di uscita delle merci relativamente alla** messa a disposizione sul mercato.

Or. de

Emendamento 171

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini enunciati al paragrafo 1 gli operatori professionali conservano i dati identificativi **degli operatori professionali che** hanno fornito **loro** il materiale riproduttivo vegetale e del materiale in questione.

Emendamento

Ai fini enunciati al paragrafo 1 gli operatori professionali conservano i dati identificativi **delle persone cui** hanno fornito il materiale riproduttivo vegetale e del materiale in questione, **a meno che il materiale non sia stato fornito a consumatori che non sono professionisti.**

Or. en

Emendamento 172

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini enunciati al paragrafo 1 gli operatori professionali conservano i dati identificativi delle persone cui hanno fornito il materiale riproduttivo vegetale e del materiale in questione, a meno che il materiale non sia stato fornito al dettaglio.

Emendamento

Ai fini enunciati al paragrafo 1 gli operatori professionali conservano i dati identificativi delle persone cui hanno fornito il materiale riproduttivo vegetale e del materiale in questione, a meno che il materiale non sia stato fornito al dettaglio **a utilizzatori finali non professionali.**

Or. en

Motivazione

Non è necessario conservare i documenti delle vendite effettuate a utilizzatori non professionali.

Emendamento 173

Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini enunciati al paragrafo 1 gli operatori professionali conservano i dati identificativi delle persone cui hanno fornito il materiale riproduttivo vegetale e del materiale in questione, a meno che il materiale non sia stato fornito al dettaglio.

Emendamento

Ai fini enunciati al paragrafo 1 gli operatori professionali, **con l'eccezione degli agricoltori che scambiano sementi della propria azienda per proprio conto e degli operatori che realizzano un fatturato annuo o hanno un bilancio annuo totale non superiore a 2 milioni di EUR**, conservano i dati identificativi delle persone cui hanno fornito il materiale riproduttivo vegetale e del materiale in questione, a meno che il materiale non sia stato fornito al dettaglio.

Or. en

Motivazione

In molti casi non è possibile mantenere informazioni a monte e a valle riguardo ai fornitori e alle persone a cui è stato fornito il materiale riproduttivo vegetale. Ciò vale, in particolare, per gli agricoltori che vendono o scambiano materiale riproduttivo vegetale sui mercati locali, dove è impossibile tenere una documentazione di tutti i clienti. Ciò mette a repentaglio, inoltre, la commercializzazione diretta del materiale riproduttivo vegetale. Gli agricoltori che scambiano sementi che hanno conservato (o altro materiale riproduttivo) sono esentati dagli obblighi previsti per gli "operatori professionali".

Emendamento 174

João Ferreira

a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Nel caso di materiale riproduttivo vegetale diverso dal materiale riproduttivo forestale gli operatori professionali registrano e conservano i dati di cui ai paragrafi 2 e 3 per tre anni dal momento in cui tale materiale è stato loro fornito o è stato da essi ricevuto.

Emendamento

Nel caso di materiale riproduttivo vegetale diverso dal materiale riproduttivo forestale gli operatori professionali, **diversi dagli agricoltori che scambiano sementi della propria azienda, per proprio conto e a nome proprio**, registrano e conservano i dati di cui ai paragrafi 2 e 3 per tre anni dal momento in cui tale materiale è stato loro fornito o è stato da essi ricevuto. **La**

presente disposizione non si applica al materiale riproduttivo vegetale non elencato ai sensi del titolo IV né al materiale eterogeneo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

Or. pt

Emendamento 175

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Nel caso di materiale riproduttivo vegetale ***diverso dal materiale riproduttivo forestale*** gli operatori professionali registrano e conservano i dati di cui ai paragrafi 2 e 3 per tre anni dal momento in cui tale materiale è stato loro fornito o è stato da essi ricevuto.

Emendamento

Nel caso di materiale riproduttivo vegetale gli operatori professionali registrano e conservano i dati di cui ai paragrafi 2 e 3 per tre anni dal momento in cui tale materiale è stato loro fornito o è stato da essi ricevuto.

Or. de

Emendamento 176

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Nel caso di materiale riproduttivo forestale il rispettivo periodo è di dieci anni.

Emendamento

soppresso

Or. de

Motivazione

Il materiale riproduttivo forestale dovrebbe essere completamente escluso dal presente regolamento.

Emendamento 177
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Parte III – titolo

Testo della Commissione

MATERIALE RIPRODUTTIVO
VEGETALE DIVERSO DAL
MATERIALE RIPRODUTTIVO
FORESTALE

Emendamento

MATERIALE RIPRODUTTIVO
VEGETALE DIVERSO DAL
MATERIALE RIPRODUTTIVO
FORESTALE ***E DAI MATERIALI DI
MOLTIPLICAZIONE VEGETATIVA
DELLA VITE***

Or. de

Motivazione

Così come il materiale riproduttivo forestale, è importante escludere anche la vite.

Emendamento 178
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione

La presente parte si applica alla
produzione, ai fini della messa a
disposizione sul mercato, e alla messa a
disposizione sul mercato di materiale
riproduttivo vegetale diverso dal materiale
riproduttivo forestale.

Emendamento

La presente parte si applica alla
produzione, ai fini della messa a
disposizione sul mercato, e alla messa a
disposizione sul mercato di materiale
riproduttivo vegetale diverso dal materiale
riproduttivo forestale ***e dai materiali di
moltiplicazione vegetativa della vite.***

Or. de

Motivazione

Così come il materiale riproduttivo forestale, è importante escludere anche la vite.

Emendamento 179

Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione

La presente parte si applica **alla produzione, ai fini della messa a disposizione sul mercato, e** alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale diverso dal materiale riproduttivo forestale.

Emendamento

La presente parte si applica alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale diverso dal materiale riproduttivo forestale.

Or. en

Motivazione

Le direttive esistenti non disciplinano la produzione di materiale riproduttivo vegetale (ovvero frutta, piante ornamentali e materiale di moltiplicazione vegetale). Non è sempre chiaro se tutto o parte del raccolto debba essere utilizzato come materiale riproduttivo vegetale oppure venduto per l'alimentazione umana o animale, nel qual caso non dovrebbero essere applicate restrizioni. Le parole "alla produzione, ai fini della messa a disposizione sul mercato, e" sono soppresse dall'articolo 9.

Emendamento 180

Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione

4) "clone": una singola discendenza originata per via vegetativa da un'altra pianta alla quale rimane geneticamente identica;

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

La definizione proposta non è precisa da un punto di vista biologico; nella sua attuale forma si applicherebbe anche a qualsiasi pianta la cui riproduzione avvenga per via vegetativa. L'uso di cloni per il postime di piante da frutta e viti è già sufficientemente disciplinato dalla

legislazione nazionale e dai meccanismi di iscrizione esistenti, ove necessario, negli Stati membri dove è presente la produzione.

Emendamento 181

Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione

5) "mantenimento della varietà": l'attività svolta per garantire che la varietà rimanga coerente con **la sua descrizione**;

Emendamento

5) "mantenimento della varietà": l'attività svolta per garantire che la varietà rimanga coerente con **le sue caratteristiche pertinenti da un punto di vista agronomico**;

Or. en

Motivazione

La definizione originale di "mantenimento della varietà" non è dinamica. Sarebbe svantaggioso per il materiale riproduttivo vegetale restare identico a una descrizione fissa, che restituisce l'istantanea di un dato momento temporale, mentre le condizioni cambiano e la varietà si adatta. Pertanto il "mantenimento della varietà" andrebbe ridefinito sulla base delle caratteristiche dinamiche e viventi del materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento 182

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione

6) "materiale prebase": il materiale riproduttivo vegetale nella prima fase di produzione e destinato alla produzione di altre categorie di materiale riproduttivo vegetale;

Emendamento

6) "materiale prebase": il materiale riproduttivo vegetale nella prima fase di produzione **sotto controllo ufficiale** e destinato alla produzione di **ulteriore materiale prebase e di** altre categorie di materiale riproduttivo vegetale;

Or. en

Motivazione

Lo scopo è garantire flessibilità per rispecchiare le prassi correnti. I dettagli variano da specie a specie.

Emendamento 183

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione

7) "materiale di base": il materiale riproduttivo vegetale ottenuto da materiale prebase e destinato alla produzione di materiale certificato;

Emendamento

7) "materiale di base": il materiale riproduttivo vegetale ottenuto da materiale prebase ***e di base*** e destinato alla produzione di ***ulteriore materiale di base o di*** materiale certificato;

Or. en

Motivazione

Lo scopo è garantire flessibilità per rispecchiare le prassi correnti. I dettagli variano da specie a specie.

Emendamento 184

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione

8) "materiale certificato": il materiale riproduttivo vegetale ottenuto da materiale prebase ***o*** di base;

Emendamento

8) "materiale certificato": il materiale riproduttivo vegetale ottenuto da materiale prebase, di base ***o certificato e destinato alla produzione di ulteriore materiale certificato o alla commercializzazione per la produzione vegetale a fini commerciali;***

Or. en

Motivazione

Lo scopo è garantire flessibilità per rispecchiare le prassi correnti. I dettagli variano da specie a specie.

Emendamento 185

Christa Klaß

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis) "materiale eterogeneo": il materiale riproduttivo vegetale che non appartiene a una varietà di cui al punto 1 del presente articolo, né costituisce una miscela di varietà.

Or. de

Emendamento 186

Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis) "materiale eterogeneo": materiale riproduttivo vegetale che non appartiene a una varietà di cui al punto 1 del presente articolo, né costituisce una miscela di varietà o piante tutelate da diritti di proprietà intellettuale.

Or. en

Motivazione

Occorre definire in modo positivo il "materiale eterogeneo" mantenendo la coerenza con la definizione scientifica di "varietà di popolazione" e chiarire che il materiale eterogeneo non può contenere varietà tutelate da diritti di proprietà intellettuale, compresi i diritti relativi alle varietà vegetali, al fine di tutelare i diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 187
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis) "materiale eterogeneo": materiale riproduttivo vegetale che non appartiene a una varietà di cui al punto 1 del presente articolo, né costituisce una miscela di varietà o piante tutelate da diritti di proprietà intellettuale.

Or. en

Emendamento 188
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Parte III – titolo II

Testo della Commissione

Emendamento

Produzione e messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi e specie inseriti nell'elenco di cui all'allegato I

Messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi e specie inseriti nell'elenco di cui all'allegato I

Or. en

Motivazione

Le direttive esistenti non disciplinano la produzione di materiale riproduttivo vegetale. Non è sempre chiaro se tutto o parte del raccolto debba essere utilizzato come materiale riproduttivo vegetale oppure venduto per l'alimentazione umana o animale, nel qual caso non dovrebbero essere applicate restrizioni. Poiché assoggettare la produzione di sementi e altre piante che possono essere utilizzate come materiale riproduttivo vegetale a tale legislazione non è né realizzabile né realistico, le parole "produzione e" sono soppresse dal titolo II della parte III.

Emendamento 189

Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il presente titolo si applica **alla produzione e** alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi e specie che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:

Emendamento

1. Il presente titolo si applica alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale appartenente a generi e specie che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:

Or. en

Motivazione

Le direttive esistenti non disciplinano la produzione di materiale riproduttivo vegetale. Non è sempre chiaro se tutto o parte del raccolto debba essere utilizzato come materiale riproduttivo vegetale oppure venduto per l'alimentazione umana o animale, nel qual caso non dovrebbero essere applicate restrizioni. Poiché assoggettare la produzione di sementi e altre piante che possono essere utilizzate come materiale riproduttivo vegetale a tale legislazione non è né realizzabile né realistico, le parole "alla produzione e" sono soppresse dall'articolo 11.

Emendamento 190

Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) rappresentano un settore produttivo importante;

Emendamento

a) rappresentano un settore produttivo importante, **superiore allo 0,1% della superficie agricola totale dell'Unione europea;**

Or. en

Motivazione

L'articolo 290 del TFUE stabilisce che "1. Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo." L'allegato I non è "non essenziale",

ma costituisce un elemento chiave del regolamento, in quanto definisce l'ambito di applicazione per i generi e le specie, anche se in modo vago. Il regolamento si applica solo alle specie e ai generi che superano lo 0,1% della superficie di produzione dell'Unione europea.

Emendamento 191

João Ferreira

a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) rappresentano un settore produttivo importante;

Emendamento

a) rappresentano un settore produttivo importante ***superiore allo 0,1% della superficie agricola totale dell'Unione;***

Or. pt

Emendamento 192

Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) rappresentano un valore produttivo importante;

Emendamento

b) rappresentano un valore produttivo importante, ***superiore allo 0,1% del valore totale della produzione agricola dell'Unione europea;***

Or. en

Motivazione

L'articolo 290 del TFUE stabilisce che "1. Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo." L'allegato I non è "non essenziale", ma costituisce un elemento chiave del regolamento, in quanto definisce l'ambito di applicazione per i generi e le specie, anche se in modo vago. Il regolamento si applica solo alle specie e ai generi che superano lo 0,1% del valore totale della produzione agricola dell'Unione europea.

Emendamento 193

João Ferreira

a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) rappresentano un valore produttivo importante;

Emendamento

b) rappresentano un valore produttivo importante, **superiore allo 0,1% del valore totale della produzione agricola dell'Unione**;

Or. pt

Emendamento 194

Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) sono **prodotti o** messi a disposizione sul mercato da un numero considerevole di operatori professionali nell'Unione;

Emendamento

c) sono messi a disposizione sul mercato da un numero considerevole di operatori professionali nell'Unione;

Or. en

Motivazione

Le direttive esistenti che il presente regolamento intende sostituire non legiferano in merito alla produzione di materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento 195

Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) sono **prodotti o** messi a disposizione sul mercato da un numero considerevole di operatori professionali nell'Unione;

Emendamento

c) sono messi a disposizione sul mercato da un numero considerevole di **più di 100** operatori professionali nell'Unione;

Or. en

Motivazione

L'articolo 290 del TFUE stabilisce che "1. Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo." L'allegato I non è "non essenziale", ma costituisce un elemento chiave del regolamento, in quanto definisce l'ambito di applicazione per i generi e le specie, anche se in modo vago. Il regolamento si applica solo alle specie e ai generi commercializzati da più di 100 operatori professionali nell'Unione europea.

Emendamento 196

João Ferreira

a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) sono **prodotti o** messi a disposizione sul mercato da **un numero considerevole di** operatori professionali nell'Unione;

Emendamento

c) sono messi a disposizione sul mercato da **più di 100** operatori professionali nell'Unione;

Or. pt

Emendamento 197

Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) contengono sostanze che, per tutti i loro impieghi o per impieghi particolari,

Emendamento

soppresso

devono essere disciplinate da norme particolari in materia di tutela della salute umana e animale, e dell'ambiente.

Or. en

Motivazione

Questa disposizione è troppo ampia, pertanto potrebbe comprendere questioni al di fuori dell'ambito di applicazione previsto del regolamento, in particolare dato che gli atti delegati collegati sono ancora indefiniti.

Emendamento 198

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il presente titolo non si applica a:

– specie per esclusivo uso ornamentale;

– materiale riproduttivo vegetale delle specie di cui all'allegato I destinate a un uso ornamentale o all'uso esclusivo da parte di utilizzatori non professionali, salvo laddove occorra un livello di controllo maggiore per fini di sanità delle piante;

– materiale riproduttivo vegetale delle specie di cui all'allegato I destinate a un uso ornamentale o commercializzate in piccoli quantitativi a utilizzatori non professionali, come i giardinieri domestici.

Or. en

Motivazione

Il materiale riproduttivo vegetale venduto a scopo ornamentale e a utilizzatori finali non professionali dovrebbe essere escluso dai controlli indicati nel titolo II.

Emendamento 199
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il presente titolo non si applica al materiale di moltiplicazione di generi e specie elencati nell'allegato I, ove il materiale:

– sia destinato a un uso ornamentale oppure

– sia commercializzato per i giardinieri domestici.

Tale materiale è disciplinato dalle disposizioni del titolo III.

Or. en

Motivazione

Il materiale riproduttivo vegetale a scopo ornamentale e il materiale di moltiplicazione destinato alla vendita ai giardinieri domestici non andrebbero regolamentati allo stesso modo delle sementi per l'agricoltura commerciale. Pertanto dovrebbero essere esentati dai controlli di cui al titolo II ed essere compresi nelle disposizioni del titolo III, che riguardano la tutela del consumatore.

Emendamento 200
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il materiale riproduttivo vegetale **può essere prodotto e** messo a disposizione sul mercato solo nell'ambito di una delle seguenti categorie:

1. Gli operatori prendono la decisione di mettere a disposizione sul mercato il materiale riproduttivo vegetale come materiale standard o come materiale sottoposto a certificazione. In caso di materiale sottoposto a certificazione, il materiale riproduttivo vegetale è messo a disposizione sul mercato solo nell'ambito

di una delle seguenti categorie:

Or. en

Motivazione

La certificazione obbligatoria dei singoli lotti/partite esclude automaticamente dal mercato il materiale riproduttivo vegetale che non soddisfa questi criteri, anche se possiede qualità che possono essere interessanti per i costitutori. L'etichetta di un operatore o un marchio di qualità garantirebbero la trasparenza, la sicurezza e la qualità. La certificazione volontaria offrirebbe al mercato materiale standardizzato, ma anche altri tipi di materiale riproduttivo vegetale. Inoltre, occorre sopprimere la "produzione" in quanto non compresa nell'ambito delle direttive esistenti.

Emendamento 201

João Ferreira

a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il materiale riproduttivo vegetale può essere prodotto e messo a disposizione sul mercato solo nell'ambito di una delle seguenti categorie:

Emendamento

1. *Gli operatori decidono se mettere a disposizione sul mercato il materiale riproduttivo vegetale come materiale standard o come materiale certificato. In caso di materiale certificato, il materiale riproduttivo vegetale può essere prodotto e messo a disposizione sul mercato solo nell'ambito di una delle seguenti categorie:*

Or. pt

Emendamento 202

Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) materiale standard.

Emendamento

soppresso

Motivazione

La certificazione obbligatoria dei singoli lotti/partite esclude automaticamente dal mercato il materiale riproduttivo vegetale che non soddisfa questi criteri, anche se possiede qualità che possono essere interessanti per i costitutori. L'etichetta di un operatore o un marchio di qualità garantirebbero la trasparenza, la sicurezza e la qualità. La certificazione volontaria offrirebbe al mercato materiale standardizzato, ma anche altri tipi di materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento 203
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

*Testo della Commissione**Emendamento*

2. Il materiale riproduttivo vegetale non può essere prodotto e messo a disposizione sul mercato come materiale standard se appartiene a generi o specie per i quali i costi e le attività di certificazione necessari per produrlo e metterlo a disposizione sul mercato come materiale prebase, di base e certificato sono proporzionati:

soppresso

a) allo scopo di garantire la sicurezza degli alimenti e dei mangimi;

b) al livello più elevato di identità, sanità e qualità del materiale riproduttivo vegetale che risulta dall'adempimento dei requisiti relativi al materiale riproduttivo vegetale prebase, di base e certificato rispetto a quelli relativi al materiale standard.

(Soppressione dei paragrafi da 2 a 4 dell'articolo 12 e di tutti i riferimenti ad essi).

Motivazione

La certificazione obbligatoria dei singoli lotti/partite esclude automaticamente dal mercato il

materiale riproduttivo vegetale che non soddisfa questi criteri, anche se possiede qualità che possono essere interessanti per i costitutori. Pertanto gli operatori dovrebbero avere la scelta di certificare le proprie sementi. La certificazione volontaria offrirebbe al mercato materiale standardizzato, ma anche altri tipi di materiale riproduttivo vegetale. Si dovrebbero poter commercializzare tutte le specie dell'allegato I con l'etichetta di un operatore.

Emendamento 204

João Ferreira

a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il materiale riproduttivo vegetale non può essere prodotto e messo a disposizione sul mercato come materiale standard se appartiene a generi o specie per i quali i costi e le attività di certificazione necessari per produrlo e metterlo a disposizione sul mercato come materiale prebase, di base e certificato sono proporzionati:

soppresso

a) allo scopo di garantire la sicurezza degli alimenti e dei mangimi;

b) al livello più elevato di identità, sanità e qualità del materiale riproduttivo vegetale che risulta dall'adempimento dei requisiti relativi al materiale riproduttivo vegetale prebase, di base e certificato rispetto a quelli relativi al materiale standard.

Or. pt

Emendamento 205

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il materiale riproduttivo vegetale non può essere prodotto e messo a disposizione sul mercato come materiale standard se appartiene a generi o specie per i quali i costi e le attività di certificazione necessari per produrlo e metterlo a disposizione sul mercato come materiale prebase, di base e certificato sono proporzionati:

soppresso

a) allo scopo di garantire la sicurezza degli alimenti e dei mangimi;

b) al livello più elevato di identità, sanità e qualità del materiale riproduttivo vegetale che risulta dall'adempimento dei requisiti relativi al materiale riproduttivo vegetale prebase, di base e certificato rispetto a quelli relativi al materiale standard.

Or. de

Emendamento 206

Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il materiale riproduttivo vegetale non può essere prodotto e messo a disposizione sul mercato come materiale standard se appartiene a generi o specie per i quali i costi e le attività di certificazione necessari per produrlo e metterlo a disposizione sul mercato come materiale prebase, di base e certificato sono proporzionati:

soppresso

a) allo scopo di garantire la sicurezza degli alimenti e dei mangimi;

b) al livello più elevato di identità, sanità e qualità del materiale riproduttivo vegetale

che risulta dall'adempimento dei requisiti relativi al materiale riproduttivo vegetale prebase, di base e certificato rispetto a quelli relativi al materiale standard.

Or. en

Motivazione

La certificazione obbligatoria dei singoli lotti/partite esclude automaticamente dal mercato il materiale riproduttivo vegetale che non soddisfa questi criteri, anche se possiede qualità che possono essere interessanti per i costitutori. Pertanto gli operatori dovrebbero avere la scelta di certificare le proprie sementi. La certificazione volontaria offrirebbe al mercato materiale standardizzato, ma anche altri tipi di materiale riproduttivo vegetale. Si dovrebbero poter commercializzare tutte le specie dell'allegato I con l'etichetta di un operatore. Soppressione dei paragrafi da 2 a 4 dell'articolo 12 e di tutti i riferimenti ad essi.

Emendamento 207

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) al livello più elevato di identità, sanità e qualità del materiale riproduttivo vegetale che risulta dall'adempimento dei requisiti relativi al materiale riproduttivo vegetale prebase, di base e certificato rispetto a quelli relativi al materiale standard.

soppresso

Or. de

Emendamento 208

Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente

soppresso

all'articolo 140, che elencano generi o specie il cui materiale riproduttivo vegetale non può essere messo a disposizione sul mercato come materiale standard come disposto nel paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

La certificazione obbligatoria dei singoli lotti/partite esclude automaticamente dal mercato il materiale riproduttivo vegetale che non soddisfa questi criteri, anche se possiede qualità che possono essere interessanti per i costitutori. Pertanto gli operatori dovrebbero avere la scelta di certificare le proprie sementi. La certificazione volontaria offrirebbe al mercato materiale standardizzato, ma anche altri tipi di materiale riproduttivo vegetale. Si dovrebbero poter commercializzare tutte le specie dell'allegato I con l'etichetta di un operatore.

Emendamento 209

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, il materiale riproduttivo vegetale è prodotto e messo a disposizione sul mercato come materiale standard solo in uno o più dei seguenti casi:

soppresso

a) appartiene a una varietà provvista di descrizione ufficialmente riconosciuta;

b) è materiale eterogeneo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3;

c) è materiale destinato a un mercato di nicchia ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1.

Or. de

Emendamento 210

Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, il materiale riproduttivo vegetale è prodotto e messo a disposizione sul mercato come materiale standard solo in uno o più dei seguenti casi:

soppresso

a) appartiene a una varietà provvista di descrizione ufficialmente riconosciuta;

b) è materiale eterogeneo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3;

c) è materiale destinato a un mercato di nicchia ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

La certificazione obbligatoria dei singoli lotti/partite esclude automaticamente dal mercato il materiale riproduttivo vegetale che non soddisfa questi criteri, anche se possiede qualità che possono essere interessanti per i costitutori. Pertanto gli operatori dovrebbero avere la scelta di certificare le proprie sementi. La certificazione volontaria offrirebbe al mercato materiale standardizzato, ma anche altri tipi di materiale riproduttivo vegetale. Si dovrebbero poter commercializzare tutte le specie dell'allegato I con l'etichetta di un operatore.

Emendamento 211
Christa Klab

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) è materiale eterogeneo ai sensi dell'articolo 14, **paragrafo 3**;

b) è materiale eterogeneo ai sensi dell'articolo 14 **bis**;

Or. de

Emendamento 212
Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) è la semente o il materiale riproduttivo vegetale di ortaggi, piante ornamentali, piante da frutto, viti o piante aromatiche o medicinali;

Or. en

Motivazione

Attualmente per gli ortaggi, le piante ornamentali, le piante da frutta, le viti o le piante aromatiche o medicinali esistono solo sementi standard, e ciò non è sufficiente. Il requisito di produrre sementi certificate creerebbe un onere burocratico sproporzionato. È ingiustificato cambiare questa situazione.

Emendamento 213
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Produzione e messa a disposizione sul mercato di materiale prebase, di base, certificato e standard

Messa a disposizione sul mercato di materiale prebase, di base, certificato e standard

Or. en

Motivazione

Le direttive esistenti non disciplinano la produzione di materiale riproduttivo vegetale. Non è sempre chiaro se tutto o parte del raccolto debba essere utilizzato come materiale riproduttivo vegetale oppure venduto per l'alimentazione umana o animale, nel qual caso non dovrebbero essere applicate restrizioni. Poiché assoggettare la produzione di sementi e altre piante che possono essere utilizzate come materiale riproduttivo vegetale a tale legislazione non è né realizzabile né realistico, le parole "produzione e" sono soppresse dal titolo del capo II e dal titolo dell'articolo 13.

Emendamento 214

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione

Produzione e messa a disposizione sul mercato di materiale prebase, di base, certificato e standard

Emendamento

Messa a disposizione e messa a disposizione sul mercato di materiale prebase, di base, certificato e standard

Or. de

Emendamento 215

Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il materiale riproduttivo vegetale **prodotto e** messo a disposizione sul mercato è conforme alle seguenti prescrizioni:

Emendamento

1. Il materiale riproduttivo vegetale messo a disposizione sul mercato è conforme alle seguenti prescrizioni:

Or. en

Motivazione

Le direttive esistenti non disciplinano la produzione di materiale riproduttivo vegetale. Non è sempre chiaro se tutto o parte del raccolto debba essere utilizzato come materiale riproduttivo vegetale oppure venduto per l'alimentazione umana o animale, nel qual caso non dovrebbero essere applicate restrizioni. Poiché assoggettare la produzione di sementi e altre piante che possono essere utilizzate come materiale riproduttivo vegetale a tale legislazione non è né realizzabile né realistico, le parole "prodotto e" sono soppresse dall'articolo 13.

Emendamento 216

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il materiale riproduttivo vegetale **prodotto e** messo a disposizione sul mercato è conforme alle seguenti prescrizioni:

Emendamento

1. Il materiale riproduttivo vegetale messo a disposizione sul mercato è conforme alle seguenti prescrizioni:

Or. de

Emendamento 217
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) prescrizioni relative all'iscrizione di cui alla sezione 2;

Emendamento

a) prescrizioni relative all'iscrizione di cui alla sezione 2, **con l'eccezione del materiale standard;**

Or. en

Motivazione

La categoria "materiale standard" intende introdurre maggiore diversità nel mercato. Nel testo proposto, tuttavia, l'uso di materiale standard diventerà ancora più restrittivo rispetto a quanto avviene attualmente e sarà soggetto a un maggiore numero di vincoli in ragione degli obblighi di iscrizione e certificazione.

Emendamento 218
Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) prescrizioni relative **alla produzione e** alla qualità fissate alla sezione 3 per la categoria di appartenenza;

Emendamento

b) prescrizioni relative alla qualità fissate alla sezione 3 per la categoria di appartenenza;

Emendamento 219
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il paragrafo 1, **lettera b)** non si applica alle prescrizioni relative **alla produzione del** materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 14, paragrafo 3 e all'articolo 36.

Emendamento

2. Il paragrafo 1, **lettere a) e b)**, non si applica alle prescrizioni relative **al** materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 14, paragrafo 3 e all'articolo 36.

Motivazione

Le direttive esistenti che il presente regolamento intende sostituire non legiferano in merito alla produzione di materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento 220
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il paragrafo 1, **lettera b)** non si applica alle prescrizioni relative alla **produzione** del materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 14, paragrafo 3 e all'articolo 36.

Emendamento

2. Il paragrafo 1, **lettere a) e b)**, non si applica alle prescrizioni relative alla **qualità** del materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 14, paragrafo 3 e all'articolo 36.

Motivazione

La proposta disciplina la produzione di materiale riproduttivo vegetale. Non è sempre chiaro, tuttavia, se tutto o parte del raccolto sarà utilizzato come materiale riproduttivo vegetale, oppure per l'alimentazione umana o animale. Poiché assoggettare la produzione di sementi e altre piante che possono essere utilizzate come materiale riproduttivo vegetale a tale legislazione non è né realizzabile né realistico, la parola "produzione" viene soppressa. Le

deroghe previste dal punto 2 non si applicano a prescrizioni relative alla produzione, bensì alla qualità. Occorre tenerne conto.

Emendamento 221

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il paragrafo 1, **lettera b)** non si applica alle prescrizioni relative **alla produzione del** materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 14, paragrafo 3 e all'articolo 36.

Emendamento

2. Il paragrafo 1, **lettere a) e b)**, non si applica alle prescrizioni relative **al** materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 14, paragrafo 3 e all'articolo 36.

Or. de

Emendamento 222

Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il materiale riproduttivo vegetale può essere **prodotto e** messo a disposizione sul mercato **solo** se appartiene a una varietà iscritta in un registro nazionale delle varietà quale definito all'articolo 51 o nel registro delle varietà dell'Unione di cui all'articolo 52.

Emendamento

1. Il materiale riproduttivo vegetale può essere messo a disposizione sul mercato se appartiene a una varietà iscritta in un registro nazionale delle varietà quale definito all'articolo 51 o nel registro delle varietà dell'Unione di cui all'articolo 52 **oppure se una descrizione del materiale riproduttivo vegetale è disponibile per l'acquirente.**

Or. en

Motivazione

L'articolo 14, paragrafo 1, prevede che solo il materiale riproduttivo vegetale di varietà iscritte nel registro possa essere messo a disposizione sul mercato. Tuttavia, la definizione di "varietà" contenuta nella proposta non riflette le condizioni naturali della maggior parte delle piante. Di conseguenza, le disposizioni relative al ricorso obbligatorio a varietà iscritte

andrebbero soppresse. Una descrizione del materiale riproduttivo vegetale rappresenterebbe un'alternativa adeguata all'iscrizione delle varietà.

Emendamento 223

Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il materiale riproduttivo vegetale può essere **prodotto e** messo a disposizione sul mercato solo se appartiene a una varietà iscritta in un registro nazionale delle varietà quale definito all'articolo 51 o nel registro delle varietà dell'Unione di cui all'articolo 52.

Emendamento

1. Il materiale riproduttivo vegetale può essere messo a disposizione sul mercato solo se appartiene a una varietà iscritta in un registro nazionale delle varietà quale definito all'articolo 51 o nel registro delle varietà dell'Unione di cui all'articolo 52.

Or. en

Motivazione

Le direttive esistenti non disciplinano la produzione di materiale riproduttivo vegetale. Non è sempre chiaro se tutto o parte del raccolto debba essere utilizzato come materiale riproduttivo vegetale oppure venduto per l'alimentazione umana o animale, nel qual caso non dovrebbero essere applicate restrizioni. Poiché assoggettare la produzione di sementi e altre piante che possono essere utilizzate come materiale riproduttivo vegetale a tale legislazione non è né realizzabile né realistico, le parole "prodotto e" sono soppresse dall'articolo 14.

Emendamento 224

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il materiale riproduttivo vegetale può essere **prodotto e** messo a disposizione sul mercato solo se appartiene a una varietà iscritta in un registro nazionale delle varietà quale definito all'articolo 51 o nel registro delle varietà dell'Unione di cui

Emendamento

1. Il materiale riproduttivo vegetale può essere messo a disposizione sul mercato solo se appartiene a una varietà iscritta in un registro nazionale delle varietà quale definito all'articolo 51 o nel registro delle varietà dell'Unione di cui all'articolo 52.

all'articolo 52.

Or. de

Motivazione

La produzione non è disciplinata dalle direttive oggetto del presente regolamento.

Emendamento 225

Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il materiale riproduttivo vegetale può essere prodotto e messo a disposizione sul mercato **solo** se appartiene a una varietà iscritta in un registro nazionale delle varietà quale definito all'articolo 51 o nel registro delle varietà dell'Unione di cui all'articolo 52.

Emendamento

1. Il materiale riproduttivo vegetale può essere prodotto e messo a disposizione sul mercato se appartiene a una varietà iscritta in un registro nazionale delle varietà quale definito all'articolo 51 o nel registro delle varietà dell'Unione di cui all'articolo 52.

Or. en

Motivazione

La messa a disposizione sul mercato non dovrebbe essere limitata al solo materiale riproduttivo vegetale appartenente a varietà iscritte che rispettano i criteri di distinguibilità, omogeneità e stabilità. Tipi diversi di agricoltura utilizzano varietà diverse e la legislazione dovrebbe chiarire che le varietà di materiale eterogeneo e per i mercati di nicchia possono essere messe a disposizione sul mercato sulla base di prescrizioni adattate.

Emendamento 226

Mario Pirillo

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i portainnesti **possono** essere prodotti e messi a disposizione sul mercato

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i portainnesti **devono obbligatoriamente** essere prodotti e messi

senza appartenere a una varietà iscritta in
un registro nazionale delle varietà o nel
registro delle varietà dell'Unione.

a disposizione sul mercato **nonché essere**
iscritti in un registro nazionale delle
varietà o nel registro delle varietà
dell'Unione.

Or. it

Motivazione

I portainnesti sono, in alcuni casi, l'unico mezzo di lotta "biologica" come per esempio per la Fillossera e sono fondamentali per garantire un ottimale adattamento delle varietà alle condizioni del suolo.

Emendamento 227
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. de

Emendamento 228
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. en

Motivazione

Per ragioni di chiarezza è necessario creare un articolo distinto relativo al materiale eterogeneo (cfr. articolo 15). Le informazioni necessarie, inoltre, dovrebbero essere inserite nell'atto di base e non in atti delegati.

Emendamento 229

Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che definiscono, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il materiale riproduttivo vegetale che può essere prodotto e messo a disposizione sul mercato senza appartenere a una varietà ai sensi del punto 1 dell'articolo 10 (nel seguito "materiale eterogeneo") e non rispetta i requisiti di distinguibilità, omogeneità e stabilità di cui agli articoli 60, 61 e 62 e quelli relativi al valore agronomico e/o di utilizzazione soddisfacente o al valore agronomico e/o di utilizzazione sostenibile di cui agli articoli 58 e 59.

Emendamento

Il materiale riproduttivo vegetale che può essere prodotto e messo a disposizione sul mercato senza appartenere a una varietà ai sensi del punto 1 dell'articolo 10 (nel seguito "materiale eterogeneo") e non rispetta i requisiti di distinguibilità, omogeneità e stabilità di cui agli articoli 60, 61 e 62 e quelli relativi al valore agronomico e/o di utilizzazione soddisfacente o al valore agronomico e/o di utilizzazione sostenibile di cui agli articoli 58 e 59.

Or. en

Motivazione

Tipi diversi di agricoltura utilizzano varietà diverse e la legislazione dovrebbe chiarire che le varietà di materiale eterogeneo e per i mercati di nicchia possono essere messe a disposizione sul mercato sulla base di prescrizioni adattate. La delega di potere dovrebbe essere limitata alle seguenti norme di esecuzione e non riguardare la possibilità stessa di mettere materiale eterogeneo a disposizione sul mercato.

Emendamento 230

Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Tali atti delegati possono stabilire una o più delle seguenti prescrizioni per il materiale eterogeneo:

Emendamento

Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 140, che possono stabilire una

o più delle seguenti prescrizioni per il materiale eterogeneo:

Or. en

Motivazione

La messa a disposizione sul mercato non dovrebbe essere limitata al solo materiale riproduttivo vegetale appartenente a varietà iscritte che rispettano i criteri di distinguibilità, omogeneità e stabilità. Tipi diversi di agricoltura utilizzano varietà diverse e la legislazione dovrebbe chiarire che il materiale eterogeneo può essere messo a disposizione sul mercato sulla base di prescrizioni adattate.

Emendamento 231

Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) norme relative all'etichettatura e all'imballaggio;

Emendamento

a) norme relative all'etichettatura e all'imballaggio ***per indicare all'acquirente finale la regione di selezione del materiale e il luogo di produzione, nonché la data di ogni lotto venduto; norme relative all'imballaggio per garantire che sia adatto alle esigenze dei potenziali utilizzatori professionali;***

Or. en

Motivazione

Delega di potere per le norme di attuazione relative alla messa disposizione sul mercato del materiale eterogeneo.

Emendamento 232
Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) norme in materia di descrizione del materiale, ivi compresi i metodi di selezione e il materiale parentale impiegato, la descrizione del regime di produzione del materiale riproduttivo vegetale e la disponibilità di campioni di riferimento;

Emendamento

b) norme in materia di descrizione del materiale, ivi compresi **le procedure di ottenimento**, i metodi di selezione e il materiale parentale impiegato, la descrizione del regime di produzione del materiale riproduttivo vegetale e **la disponibilità di campioni standard, le caratteristiche condivise da tutte le piante ottenute dal materiale o le caratteristiche costanti (nel campo e/o raccolto), ma che non sono necessariamente condivise quando il materiale è coltivato mediante uno specifico metodo di produzione in un ambiente e una regione specifici, oltre che in base al luogo e all'anno del lotto di produzione commercializzato**, e la disponibilità di campioni di riferimento;

Or. en

Motivazione

Delega di potere per le norme di attuazione relative alla messa disposizione sul mercato del materiale eterogeneo.

Emendamento 233
Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) norme relative alle informazioni e ai campioni della produzione che gli operatori professionali devono tenere e relative al mantenimento del materiale;

Emendamento

soppresso

Motivazione

Delega di potere per le norme di attuazione relative alla messa disposizione sul mercato del materiale eterogeneo.

Emendamento 234

Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) istituzione di registri relativi al materiale eterogeneo da parte delle autorità competenti e norme relative alle modalità d'iscrizione in tali registri e al loro contenuto;

Emendamento

d) istituzione di registri relativi al materiale eterogeneo da parte delle autorità **locali o nazionali** competenti e norme relative alle modalità d'iscrizione in tali registri e al loro contenuto;

Motivazione

Vari paesi hanno già istituito cataloghi per il materiale eterogeneo a livello regionale.

Emendamento 235

Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) definizione delle tariffe e delle voci di costo per il calcolo di tali tariffe relative all'iscrizione del materiale eterogeneo di cui alla lettera d) in modo da garantire che non costituiscano un ostacolo all'iscrizione del materiale eterogeneo in questione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 236
Corinne Lepage, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Tali atti delegati sono adottati entro [Publications Office, please insert date of application of this Regulation...]. Essi possono essere adottati per *particolari generi* o specie.

Emendamento

Tali atti delegati sono adottati entro [Publications Office, please insert date of application of this Regulation...]. Essi possono essere adottati per *ogni genere* o specie *per cui si stata depositata una domanda*.

Or. en

Emendamento 237
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14 bis

Messa a disposizione sul mercato di materiale eterogeneo

1. Il materiale riproduttivo vegetale può essere prodotto e messo a disposizione sul mercato come materiale eterogeneo, iscritto in un registro nazionale delle varietà ai sensi dell'articolo 51, in base a una descrizione ufficialmente riconosciuta. Sono compresi, fra l'altro:

a) ecotipi, varietà da conservazione o relative selezioni non conformi agli articoli 60, 61 e 62, ma che offrono una certa stabilità riguardo alle loro prestazioni agronomiche,

b) varietà multicomponente derivate da impollinazione libera (polincrocio) di un

insieme definito di linee parentali non conformi agli articoli 60, 61 e 62, ma che offrono una certa stabilità riguardo alle loro prestazioni agronomiche,

c) varietà da impollinazione libera e popolazioni di specie interamente o in parte esogamiche non conformi agli articoli 60, 61 e 62, ma che offrono una certa stabilità riguardo alle loro prestazioni agronomiche,

d) incroci di popolazione tra popolazioni derivate da impollinazione libera o varietà derivate da impollinazione libera con un alto elevato di eterogeneità,

e) popolazioni incrociate composite derivate da incroci di linee parentali definite ed evolute in un determinato ambiente con un alto livello di eterogeneità e plasticità elevata per l'adattamento al cambiamento delle condizioni ambientali.

2. Il materiale eterogeneo è ottenuto mediante metodi che rispettano le barriere naturali agli incroci.

3. La messa a disposizione sul mercato di materiale eterogeneo è conforme alle disposizioni del titolo III della parte III del presente atto.

Or. en

Motivazione

Per compiere progressi nella selezione di popolazioni/varietà diverse da un punto di vista genetico, occorre che l'iscrizione di materiale eterogeneo non sia lasciata agli atti delegati, che potrebbero limitarla a determinati generi/specie o prevedere norme in materia di imballaggio di ostacolo alla promozione della biodiversità. L'elenco consente la registrazione dell'intera gamma di materiale eterogeneo utilizzato in agricoltura.

Emendamento 238
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14 bis

Entro [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione avanza, nel quadro della procedura legislativa ordinaria, una proposta che disciplina la messa a disposizione sul mercato di materiale eterogeneo di determinati generi e specie.

La proposta stabilisce:

a) i generi o le specie cui si possono applicare le disposizioni del presente articolo;

b) le prescrizioni relative all'etichettatura e all'imballaggio del materiale eterogeneo in questione;

c) le modalità di messa a disposizione sul mercato, in modo da assicurare che tali modalità non costituiscono un ostacolo all'iscrizione del materiale eterogeneo in questione e alla sua commercializzazione.

Or. de

Emendamento 239
Corinne Lepage, Satu Hassi, Karin Kadenbach, Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15

soppresso

Obbligo di appartenenza a cloni iscritti

Il materiale riproduttivo vegetale appartenente a un clone può essere

prodotto e messo a disposizione sul mercato solo se tale clone è iscritto in un registro nazionale delle varietà quale definito all'articolo 51 o nel registro delle varietà dell'Unione di cui all'articolo 52.

Or. en

Motivazione

Il testo non è coerente con la definizione di clone di cui proprio al progetto di atto in esame. Quello di clone è un concetto botanico che indica solamente un insieme di piante derivate da altre per moltiplicazione vegetativa e quindi geneticamente identiche e non distinguibili.

Emendamento 240
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15

soppresso

Obbligo di appartenenza a cloni iscritti

Il materiale riproduttivo vegetale appartenente a un clone può essere prodotto e messo a disposizione sul mercato solo se tale clone è iscritto in un registro nazionale delle varietà quale definito all'articolo 51 o nel registro delle varietà dell'Unione di cui all'articolo 52.

Or. en

Motivazione

Il testo non è coerente con la definizione di clone di cui proprio al progetto di atto in esame. Quello di clone è un concetto botanico che indica solamente un insieme di piante derivate da altre per moltiplicazione vegetativa e quindi geneticamente identiche e non distinguibili.

Emendamento 241

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15

soppresso

Obbligo di appartenenza a cloni iscritti

Il materiale riproduttivo vegetale appartenente a un clone può essere prodotto e messo a disposizione sul mercato solo se tale clone è iscritto in un registro nazionale delle varietà quale definito all'articolo 51 o nel registro delle varietà dell'Unione di cui all'articolo 52.

Or. de

Motivazione

Talune varietà vegetali rare o antiche possono rappresentare cloni che non necessariamente sono stati iscritti, né devono esserlo.

Emendamento 242

Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento

Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 bis

Messa a disposizione di materiale eterogeneo sul mercato

1. Il materiale riproduttivo vegetale può essere messo a disposizione sul mercato come materiale eterogeneo e iscritto in un registro nazionale delle varietà ai sensi dell'articolo 51, in base a una descrizione ufficialmente riconosciuta. Sono compresi, fra l'altro:

a) ecotipi, varietà da conservazione o

relative selezioni non conformi agli articoli 60, 61 e 62, ma che offrono una certa stabilità riguardo alle loro prestazioni agronomiche,

b) varietà multicomponente derivate da impollinazione libera (polincrocio) di un insieme definito di linee parentali non conformi agli articoli 60, 61 e 62, ma che offrono una certa stabilità riguardo alle loro prestazioni agronomiche,

c) varietà da impollinazione libera e popolazioni di specie interamente o in parte esogamiche non conformi agli articoli 60, 61 e 62, ma che offrono una certa stabilità riguardo alle loro prestazioni agronomiche,

d) incroci di popolazione tra popolazioni derivate da impollinazione libera o varietà derivate da impollinazione libera con un livello elevato di eterogeneità,

e) popolazioni incrociate composite derivate da incroci di linee parentali definite ed evolute in un determinato ambiente con un alto livello di eterogeneità e plasticità elevata per l'adattamento al cambiamento delle condizioni ambientali.

2. Il materiale eterogeneo è ottenuto mediante metodi che rispettano le barriere naturali agli incroci.

3. La messa a disposizione sul mercato di materiale eterogeneo è conforme alle disposizioni del titolo III del presente atto.

Or. en

Motivazione

Per compiere progressi nella selezione di popolazioni/varietà diverse da un punto di vista genetico, occorre che l'iscrizione di materiale eterogeneo non sia lasciata agli atti delegati, che potrebbero limitarla a determinati generi/specie o prevedere norme in materia di imballaggio di ostacolo alla promozione della biodiversità. L'elenco consente la registrazione dell'intera gamma di materiale eterogeneo utilizzato in agricoltura.

Emendamento 243

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 bis

Prescrizioni relative alle varietà destinate a un mercato di nicchia

1. Il materiale riproduttivo vegetale può essere messo a disposizione sul mercato come varietà destinate a un mercato di nicchia in base a una descrizione ufficialmente riconosciuta se:

a) le varietà o gli ecotipi interessati sono privi di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali, ma sono sviluppati per la coltivazione in condizioni particolari. Una varietà viene considerata sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari se è stata sviluppata per la coltivazione in particolari condizioni agrotecniche, climatiche o pedologiche, come la cura manuale o la raccolta ripetuta;

b) riporta sull'etichetta l'indicazione "materiale destinato a un mercato di nicchia".

2. Coloro che producono materiale destinato a un mercato di nicchia registrano e conservano i dati relativi ai quantitativi di tale materiale prodotto e messo a disposizione sul mercato, per genere, specie o tipo di materiale. Le persone anzidette mettono tali dati a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta.

3. Le varietà destinate a un mercato di nicchia sono vendute in quantità non superiori a quelle sufficienti a mettere a dimora o seminare 0,25 ettari di terreno, secondo le percentuali abituali di messa a dimora o semina per le specie interessate.

Emendamento 244

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione

Prescrizioni relative ***alla produzione e*** alla qualità del materiale riproduttivo vegetale

Emendamento

Prescrizioni relative alla qualità del materiale riproduttivo vegetale

Motivazione

La produzione non è disciplinata dalle direttive oggetto del presente regolamento.

Emendamento 245

Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il materiale riproduttivo vegetale è ***prodotto in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla parte A dell'allegato II ed è*** messo a disposizione sul mercato solo se ottempera alle prescrizioni relative alla qualità cui alla parte B dell'allegato II.

Emendamento

1. Il materiale riproduttivo vegetale ***sottoposto a certificazione ufficiale può essere*** messo a disposizione sul mercato solo se ottempera alle prescrizioni relative alla qualità cui alla parte B dell'allegato II.

Motivazione

Le prescrizioni indicate nell'allegato II dovrebbero essere applicate solo al materiale sottoposto a certificazione ufficiale.

Emendamento 246

Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Il materiale riproduttivo vegetale è prodotto in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla parte A dell'allegato II ed è messo a disposizione sul mercato solo se ottempera alle prescrizioni relative alla qualità cui alla parte B dell'allegato II.*

Emendamento

1. *Le sementi e i tuberi di patata sono messi a disposizione sul mercato solo se ottemperano alle prescrizioni relative alla qualità cui alla parte B dell'allegato II.*

Or. en

Motivazione

Le prescrizioni indicate nel paragrafo 1 dell'articolo 16 non sono applicabili ai settori della frutta e delle viti. La frutta e le viti differiscono notevolmente dalle sementi dal punto di vista delle loro caratteristiche, pertanto non è possibile applicare le stesse norme ai settori pertinenti. Il presente articolo mette in luce le limitazioni legate al fatto di fondere dodici direttive settoriali in un unico regolamento. L'espressione "sementi e tuberi di patata" sostituisce "materiale riproduttivo vegetale" nel paragrafo 1 dell'articolo 16.

Emendamento 247

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il materiale riproduttivo vegetale è *prodotto in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla parte A dell'allegato II ed è messo a disposizione sul mercato solo se ottempera alle prescrizioni relative alla qualità cui alla parte B dell'allegato II.*

Emendamento

1. Il materiale riproduttivo vegetale *che è stato iscritto ufficialmente e che è oggetto di un sistema di certificazione* è messo a disposizione sul mercato solo se ottempera alle prescrizioni relative alla qualità cui alla parte B dell'allegato II.

Or. de

Emendamento 248

Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Durante il trattamento, l'imballaggio, lo stoccaggio, il trasporto o alla consegna i lotti di materiale riproduttivo vegetale possono essere suddivisi in due o più lotti. In tal caso l'operatore professionale registra e conserva i dati relativi all'origine dei nuovi lotti.

Emendamento

3. Durante il trattamento, l'imballaggio, lo stoccaggio, il trasporto o alla consegna i lotti di materiale riproduttivo vegetale possono essere suddivisi in due o più lotti. In tal caso l'operatore professionale registra e conserva i dati relativi all'origine dei nuovi lotti, **tranne nel caso in cui non vi sia più di un intermediario tra il produttore e l'utilizzatore e tutti gli operatori professionali interessati riforniscano gli stessi mercati locali o regionali.**

Or. en

Motivazione

È necessario operare una distinzione tra catene di distribuzione lunghe e brevi. Pertanto è opportuno che i lotti forniti tramite catene di distribuzione brevi siano esentati dagli oneri burocratici. Non dovrebbe pertanto sussistere alcun obbligo di suddividerli.

Emendamento 249
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il materiale prebase, di base o certificato è certificato e identificato mediante un'etichetta ufficiale (nel seguito "etichetta ufficiale").

Emendamento

1. Il materiale prebase, di base o certificato **può essere** certificato e identificato mediante un'etichetta ufficiale (nel seguito "etichetta ufficiale").

Or. en

Motivazione

L'etichettatura obbligatoria viola la libertà degli operatori di svolgere un'attività economica. Gli operatori dovrebbero essere gli unici a decidere in primo luogo se certificare e in secondo luogo se identificare il proprio materiale riproduttivo vegetale mediante un'etichetta

ufficiale o un'etichetta non regolamentata non riconosciuta da organismi ufficiali.

Emendamento 250

João Ferreira

a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il materiale prebase, di base o certificato è certificato e identificato mediante un'etichetta ufficiale (nel seguito "etichetta ufficiale").

Emendamento

1. Il materiale prebase, di base o certificato **può essere** certificato e identificato mediante un'etichetta ufficiale (nel seguito "etichetta ufficiale").

Or. pt

Emendamento 251

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La certificazione e l'identificazione riguardano le varietà iscritte nel registro delle varietà dell'Unione. I marchi o i sistemi di certificazione nazionali sono comunque ammessi.

Or. de

Emendamento 252

Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Il presente articolo non deve impedire, in alcuna circostanza, il ricorso

a meccanismi nazionali o privati di etichettatura e certificazione.

Or. en

Motivazione

L'etichettatura obbligatoria viola la libertà degli operatori di svolgere un'attività economica. Gli operatori dovrebbero essere gli unici a decidere in primo luogo se certificare e in secondo luogo se identificare il proprio materiale riproduttivo vegetale mediante un'etichetta ufficiale o un'etichetta non regolamentata non riconosciuta da organismi ufficiali.

Emendamento 253

Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Il presente articolo si applica alle patate e alle specie coltivate in oltre il 5% della superficie agricola totale dell'Unione. Queste specie sono elencate nell'allegato I bis.

Or. en

Motivazione

Procedure burocratiche maggiormente proporzionate alle esigenze degli operatori. L'articolo 20 impone numerosi oneri burocratici agli operatori. Tale livello di burocrazia è giustificato quale mezzo per rendere sicura la produzione alimentare. L'articolo 20 è limitato alle specie per le quali è effettivamente necessario garantire la sicurezza alimentare. Ciò potrebbe favorire, allo stesso tempo, la diversità alimentare nell'ambito delle specie non incluse nell'allegato I.

Emendamento 254

Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'etichetta ufficiale **e l'etichetta dell'operatore contengono** le informazioni enunciate nella parte A dell'allegato III.

Emendamento

1. L'etichetta ufficiale **contiene** le informazioni enunciate nella parte A dell'allegato III.

Or. en

Motivazione

Requisiti quali la misura dell'imballaggio non possono essere gestiti a livello di Unione. Sono diversi in ogni paese e devono restare tali per il materiale standard. Pertanto l'espressione "l'etichetta dell'operatore" deve essere soppressa.

Emendamento 255

Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

5. Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che stabiliscono altri requisiti delle etichette ufficiali **e delle etichette dell'operatore** oltre a quelli di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali requisiti riguardano uno o più dei seguenti elementi:

Emendamento

5. Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che stabiliscono altri requisiti delle etichette ufficiali oltre a quelli di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali requisiti riguardano uno o più dei seguenti elementi:

Or. en

Motivazione

Requisiti quali la misura dell'imballaggio non possono essere gestiti a livello di Unione. Sono diversi in ogni paese e devono restare tali per il materiale standard. Pertanto l'espressione "delle etichette dell'operatore" deve essere soppressa.

Emendamento 256

Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i formati dell'etichetta ufficiale **e dell'etichetta dell'operatore**. Tali formati possono essere adottati per genere e specie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3.

Emendamento

7. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i formati dell'etichetta ufficiale. Tali formati possono essere adottati per genere e specie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 141, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Requisiti quali la misura dell'imballaggio non possono essere gestiti a livello di Unione. Sono diversi in ogni paese e devono restare tali per il materiale standard. Pertanto l'espressione "dell'etichetta dell'operatore" deve essere soppressa.

Emendamento 257

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 22 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) dall'autorità competente ***ove l'operatore professionale gliene faccia richiesta, oppure qualora l'operatore professionale non sia autorizzato a norma dell'articolo 23.***

Emendamento

b) dall'autorità competente.

Or. en

Emendamento 258

Corinne Lepage

Proposta di regolamento

Articolo 23

Testo della Commissione

[...]

Emendamento

soppresso

Emendamento 259

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 23

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 260

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli operatori professionali possono essere autorizzati dall'autorità competente ad eseguire **la** certificazione e a realizzare le etichette ufficiali sotto la supervisione ufficiale conformemente all'articolo 22, lettera a) soltanto se soddisfano tutte le condizioni **seguenti**:

1. Gli operatori professionali possono essere autorizzati dall'autorità competente ad eseguire **le attività di** certificazione e a realizzare **e applicare** le etichette ufficiali sotto la supervisione ufficiale conformemente all'articolo 22, lettera a) soltanto se soddisfano tutte le condizioni **pertinenti ai fini della specifica attività**:

Emendamento 261

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1

può essere concessa per generi o specie particolari oppure per tutti i generi o tutte le specie.

può essere concessa per generi o specie particolari oppure per tutti i generi o tutte le specie, ***le categorie di materiale riproduttivo vegetale o le attività.***

Or. en

Motivazione

Le autorità sono in grado di decidere quali specie, categorie e attività consentire sotto supervisione ufficiale.

Emendamento 262

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) l'accreditamento dell'intera attività dell'operatore professionale riguardo al materiale riproduttivo vegetale, in base alla garanzia della qualità accreditata esternamente e disapplicando alcune o tutte le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Or. en

Motivazione

Scopo di questo ulteriore articolo è consentire lo sviluppo di nuovi approcci riguardo alla certificazione del materiale riproduttivo vegetale non interamente basati sulle prescrizioni dettagliate di cui ai paragrafi 2 e 3

Emendamento 263

Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento

Articolo 25 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso in cui le etichette ufficiali siano

Nel caso in cui le etichette ufficiali siano

PE526.081v01-00

106/113

AM\1013313IT.doc

realizzate dalle autorità competenti in conformità dell'articolo 22, lettera b), le anzidette autorità competenti svolgono le necessarie ispezioni in campo, i prelievi di campioni e le analisi secondo i sistemi di certificazione adottati a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, per confermare l'osservanza delle prescrizioni relative **alla produzione e** alla qualità adottate a norma dell'articolo 16, paragrafo 2.

realizzate dalle autorità competenti in conformità dell'articolo 22, lettera b), le anzidette autorità competenti svolgono le necessarie ispezioni in campo, i prelievi di campioni e le analisi secondo i sistemi di certificazione adottati a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, per confermare l'osservanza delle prescrizioni relative alla qualità adottate a norma dell'articolo 16, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Le direttive esistenti non disciplinano la produzione di materiale riproduttivo vegetale. Non è sempre chiaro se tutto o parte del raccolto debba essere utilizzato come materiale riproduttivo vegetale oppure venduto per l'alimentazione umana o animale, nel qual caso non dovrebbero essere applicate restrizioni. In base al principio di proporzionalità, non dovrebbero essere applicate norme restrittive alla produzione di tutti i tipi di materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento 264

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 25 – comma 1

Testo della Commissione

Nel caso in cui le etichette ufficiali siano realizzate dalle autorità competenti in conformità dell'articolo 22, lettera b), le anzidette autorità competenti svolgono le necessarie ispezioni in campo, i prelievi di campioni e le analisi secondo i sistemi di certificazione adottati a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, per confermare l'osservanza delle prescrizioni relative **alla produzione e** alla qualità adottate a norma dell'articolo 16, paragrafo 2.

Emendamento

Nel caso in cui le etichette ufficiali siano realizzate dalle autorità competenti in conformità dell'articolo 22, lettera b), le anzidette autorità competenti svolgono le necessarie ispezioni in campo, i prelievi di campioni e le analisi secondo i sistemi di certificazione adottati a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, per confermare l'osservanza delle prescrizioni relative alla qualità adottate a norma dell'articolo 16, paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

La produzione non è disciplinata dalle direttive oggetto del presente regolamento.

Emendamento 265

Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento

Articolo 27 – titolo

Testo della Commissione

Notifica relativa all'inizio dell'attività di **produzione e** certificazione del materiale prebase, di base e certificato

Emendamento

Notifica relativa all'inizio dell'attività di certificazione **con etichetta ufficiale** del materiale prebase, di base e certificato

Or. en

Motivazione

Le direttive esistenti non disciplinano la produzione del materiale riproduttivo vegetale dato che l'uso successivo (come materiale riproduttivo vegetale, alimento o mangime) non è sempre noto in anticipo. Per evitare confusione, inoltre, è necessario chiarire che le categorie prebase, di base e certificato del materiale sono le uniche che dovrebbero essere tenute in considerazione ai fini delle procedure di certificazione. In base al principio di proporzionalità, non dovrebbero essere applicate norme restrittive alla produzione di tutti i tipi di materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento 266

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 27 – titolo

Testo della Commissione

Notifica relativa all'inizio dell'attività di **produzione e** certificazione del materiale prebase, di base e certificato

Emendamento

Notifica relativa all'inizio dell'attività di certificazione del materiale prebase, di base e certificato

Or. de

Emendamento 267

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 27 – comma 1

Testo della Commissione

Gli operatori professionali informano a tempo debito le autorità competenti circa la loro intenzione di **produrre** materiale riproduttivo vegetale prebase, di base e certificato **e di effettuare la certificazione di cui** all'articolo 19, paragrafo 1. Nella notifica sono specificate le specie e le categorie di piante in questione.

Emendamento

Gli operatori professionali informano a tempo debito le autorità competenti circa la loro intenzione di **far certificare** materiale riproduttivo vegetale prebase, di base e certificato **conformemente** all'articolo 19, paragrafo 1. Nella notifica sono specificate le specie e le categorie di piante in questione.

Or. de

Emendamento 268

Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento

Articolo 28 – comma 1

Testo della Commissione

Le etichette dell'operatore sono realizzate e applicate dall'operatore professionale che abbia verificato mediante ispezioni, prelievo di campioni e analisi eseguiti per proprio conto che il materiale riproduttivo vegetale è **conforme alle prescrizioni relative alla produzione e alla qualità di cui all'articolo 16**.

Emendamento

Le etichette dell'operatore sono realizzate e applicate dall'operatore professionale che abbia verificato mediante ispezioni, prelievo di campioni e analisi eseguiti per proprio conto che il materiale riproduttivo vegetale è **idoneo allo scopo e le proprietà del materiale riproduttivo vegetale sono conformi alle indicazioni sull'etichetta**.

Or. en

Motivazione

Nella proposta di regolamento, le disposizioni relative alle etichette degli operatori si basano sulle prescrizioni relative alle etichette ufficiali. Dovrebbero essere applicate, invece, disposizioni che migliorino realmente le etichette degli operatori, le quali dovrebbero contenere specifiche adeguate.

Emendamento 269

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 28 – comma 1

Testo della Commissione

Le etichette dell'operatore sono realizzate e applicate dall'operatore professionale che abbia verificato mediante ispezioni, prelievo di campioni e analisi eseguiti per proprio conto che il materiale riproduttivo vegetale è conforme alle prescrizioni relative *alla produzione e* alla qualità di cui all'articolo 16.

Emendamento

Le etichette dell'operatore sono realizzate e applicate dall'operatore professionale che abbia verificato mediante ispezioni, prelievo di campioni e analisi eseguiti per proprio conto che il materiale riproduttivo vegetale è conforme alle prescrizioni relative alla qualità di cui all'articolo 16.

Or. de

Emendamento 270

Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'etichetta ufficiale e l'etichetta dell'operatore sono realizzate in riferimento a un lotto. Le etichette sono applicate, se *del caso*, alle singole piante oppure all'esterno di imballaggi, contenitori e mazzi.

Emendamento

1. L'etichetta ufficiale e l'etichetta dell'operatore sono realizzate in riferimento a un lotto. ***L'etichetta dell'operatore è realizzata in riferimento a un lotto solo se il lotto interessato è più grande di quanto generalmente necessario a coltivare un ettaro.*** Le etichette sono applicate, se ***necessario***, alle singole piante oppure all'esterno di imballaggi, contenitori e mazzi.

Or. en

Motivazione

Le etichette degli operatori devono essere proporzionate. Nella proposta non viene fatta alcuna distinzione tra etichette ufficiali ed etichette degli operatori, con conseguenti prescrizioni sproporzionate per queste ultime. Dato che vi potrebbero essere quantità molto piccole, è opportuno applicare le norme solo a lotti di dimensioni ragionevoli.

Emendamento 271
Satu Hassi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se un lotto è suddiviso in più lotti, per ogni lotto è emessa una nuova etichetta ufficiale o dell'operatore. Se più lotti sono riuniti in un nuovo lotto, per tale lotto è emessa una nuova etichetta ufficiale o una nuova etichetta dell'operatore.

Emendamento

2. Se un lotto è suddiviso in più lotti, per ogni lotto è emessa una nuova etichetta ufficiale o dell'operatore. Se più lotti sono riuniti in un nuovo lotto, per tale lotto è emessa una nuova etichetta ufficiale o una nuova etichetta dell'operatore. ***Tali prescrizioni non si applicano alla circolazione locale di materiale riproduttivo vegetale.***

Or. en

Motivazione

La disposizione proposta prende in considerazione solo l'approccio agroindustriale su vasta scala. Tuttavia, gli scambi locali, dove la tracciabilità è facilmente realizzabile, dovrebbero essere esclusi dall'applicazione delle prescrizioni relative alla suddivisione dei lotti.

Emendamento 272
Karin Kadenbach, Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione

Analisi successive alla certificazione di materiale prebase, di base e certificato

Emendamento

Analisi successive alla certificazione di materiale prebase, di base e certificato ***con etichetta ufficiale***

Or. en

Motivazione

Non vi è sufficiente chiarezza riguardo al fatto che le etichette ufficiali riguardano solo il materiale prebase, di base e certificato. È opportuno chiarire che l'etichetta ufficiale

riguarda solo il materiale prebase, di base e certificato introducendo le parole "con etichetta ufficiale" nel titolo dell'articolo 30.

Emendamento 273

James Nicholson, Vicky Ford, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Dopo la certificazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, le autorità competenti possono sottoporre ad analisi il materiale riproduttivo vegetale (nel seguito "analisi successive alla certificazione") per accertare che sia conforme alle prescrizioni relative alla qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 2, e ai sistemi di certificazione adottati a norma dell'articolo 20, paragrafo 2.

Emendamento

1. Dopo la certificazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, le autorità competenti possono sottoporre ad analisi il materiale riproduttivo vegetale (nel seguito "analisi successive alla certificazione") per accertare che sia conforme alle prescrizioni relative alla qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 2, e ai sistemi di certificazione adottati a norma dell'articolo 20, paragrafo 2. ***Le analisi successive alla certificazione della generazione precedente possono essere utilizzate come controllo a priori per la generazione successiva.***

Or. en

Motivazione

Occorre distinguere tra controllo a priori nel quadro della garanzia della qualità per la generazione successiva e le analisi successive alla certificazione per controllare la qualità del materiale certificato venduto per la produzione vegetale.

Emendamento 274

Martin Kastler, Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Milan Zver

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che fissano norme relative alle analisi successive alla certificazione di materiale riproduttivo vegetale

Emendamento

4. Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 140, che fissano norme relative alle analisi successive alla certificazione di materiale riproduttivo vegetale

appartenente a determinati generi o specie.
Tali norme tengono conto dell'evoluzione
delle conoscenze tecnico-scientifiche
Possono riguardare gli elementi seguenti:

appartenente a determinati generi o specie.
Tali norme tengono conto dell'evoluzione
delle conoscenze tecnico-scientifiche.

Or. de